Anno 1871. Roma - Martedì, 29 Agosto Num. 235

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In Roma alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;

In Firenze alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 12;

In Torino, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 agosto, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO **e** RACCOMANDATO, **ed** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'**AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via dell'Archetto, n. 94.**

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 400 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 30 giugno 1870 n. 5742, col quale è approvata la Pianta del personale del Corpo Reale del Genio civile;

Visto il Nostro decreto del 15 gennaio 1871, n. 15 (Serie 2ª), col quale fu ripartita sui diversi capitoli del bilancio 1871 dei Lavori Pubblici la somma assegnata dalla legge del 31 dicembre 1870, n. 5852, per l'amministrazione della provincia di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Alla Pianta numerica del personale del Corpo Reale del Genio civile, approvata coll'articolo 1 del Nostro decreto del 30 giugno 1870, n. 5742, sono aggiunti i seguenti posti:

Gradi e classi	Numero	STIPENDIO Individuale	STIPENDIO Totale per classe
Ispettori di 1ª classe	1	7,000	7,000
Id. di 2ª id.	3	6,000	18,000
Ingegneri capi di 1ª classe	1	5,000	5,000
Id. id. di 2ª id.	1	4,000	4,000
Ingegneri di 1ª classe	3	3,200	9,600
Id. di 2ª id.	6	2,800	16,800
Aiutanti di 1ª classe	2	2,200	4,400
Id. di 2ª id.	2	1,600	3,200
Id. di 3ª id.	2	1,400	2,800
Impiegati d'ordine	4	1,000	4,000
Inservienti	1	800	800
Totale	26	.....	75,600

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 19 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. GADDA.

Il N. 402 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª), colla quale fu esteso, a partire dal 1° settembre dello stesso anno, alle provincie Venete e Mantovana il Codice per la Marina mercantile;

Veduti gli articoli 26, 58, 148 e 156 di quel Codice;

Veduto il Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2612, col quale, in applicazione del surriferito articolo 156 del Codice marittimo, furono stabilite le norme pella parificazione dei gradi delle diverse Marinerie mercantili delle provincie che in quel tempo formavano parte del Regno;

Considerando come le disposizioni di cotesto decreto non siano applicabili alla Marineria veneta che nel solo spirito cui si informano, giacchè la diversa qualificazione e ripartizione degli attuali gradi della medesima, rispetto a quelle delle antiche Marinerie del Regno, rendono necessario uno speciale provvedimento;

Considerando come lo scambio delle patenti porti, di necessità, il pareggiamento dei gradi della predetta Marineria con quelli stabiliti dal Codice;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La parificazione dei gradi della Marina mercantile veneta con quelli stabiliti dal Codice per la Marina mercantile rimane stabilita nel modo seguente:

Saranno equiparati a Capitani di lungo corso e muniti della corrispondente patente:

a) Gli attuali Capitani di lungo corso;

b) Gli attuali Teneriti mercantili di lungo corso.

Saranno equiparati a Capitani di grande cabottaggio e muniti della relativa patente:

a) Gli attuali Direttori al grande cabottaggio esteso limite;

b) Gli attuali Direttori di navigli di qualunque portata, armati al grande cabottaggio esteso limite.

Saranno costituiti nella categoria dei Padroni e muniti della corrispondente patente:

a) Gli attuali Direttori di navigli non eccedenti la portata di 50 tonnellate, armati al grande cabottaggio ristretto limite;

b) Gli attuali Direttori al piccolo cabottaggio esteso limite;

c) Gli attuali Direttori al piccolo cabottaggio ristretto limite.

Art. 2. Saranno considerati Costruttori navali di 1ª classe e provveduti della corrispondente patente i Costruttori esercenti nel littorale veneto che faranno constare di aver costruito navi di portata superiore a 150 tonnellate.

Saranno considerati Costruttori navali di 2ª classe e muniti della relativa patente i Costruttori esercenti nel littorale predetto, che comproveranno di aver costrutto navi della portata non minore di tonnellate 31 e non maggiore di 150.

Dovranno però, così i primi che i secondi, comprovare le condizioni portate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27 del Codice per la Marina mercantile.

Art. 3. Saranno considerati Padroni di pesca illimitata od all'estero, a forma dell'articolo 146 del Codice marittimo, e quindi muniti della corrispondente autorizzazione personale, i pescatori del Compartimento marittimo veneto, i quali faranno constare di aver comandato barche o battelli negli esercizi preaccennati.

Art. 4. I graduati contemplati nel paragrafo 2°, lettere *a*, *b*, dell'articolo 1° del presente decreto, i Costruttori navali di 1ª e 2ª classe ed i Padroni di pesca illimitata od all'estero riceveranno rispettivamente, senza pagamento dei diritti portati dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *Y*, le nuove patenti e le personali autorizzazioni di comando.

Per la spedizione delle patenti di grado in tutti gli altri casi contemplati dal presente decreto si applicheranno, secondo la specialità dei medesimi, i diritti portati dall'articolo 18 della legge precitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 agosto 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. ACTON.

Il Numero CII (Serie seconda, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa nell'assemblea generale del dì 11 aprile 1871, per l'aumento del capitale e per l'adozione del nuovo statuto, dagli azionisti della Società anonima per azioni nominative, sedente in Milano sotto il titolo di *Tipografia già Domenico Salvi e Compagni*;

Visti lo statuto originario di detta Società e il Regio decreto che l'approva, in data 24 ottobre 1869, n. MMCCLXXI;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio e il Regio decreto 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della deliberazione sociale 11 aprile 1871, il capitale della Società anonima, sotto il titolo di *Tipografia già Domenico Salvi e Compagni*, è aumentato dalle 40,000 alle 100,000 lire mediante emissione di n. 120 azioni nuove da lire 500 ciascuna, ed è approvato colle modificazioni prescritte dal presente decreto il nuovo statuto sociale adottato con la citata deliberazione ed unito al processo verbale della medesima.

Art. 2. Le modificazioni da farsi al nuovo statuto della Società sono le seguenti:

A) In fine dell'articolo 8 è aggiunta questa disposizione: « L'ammortizzazione delle azioni « si farà cogli utili e col fondo di riserva o col « capitale sociale, conservando sempre i quattro « quinti di esso e salvo, in quest'ultimo caso, il « disposto dell'articolo 164 del Codice di commercio. »

B) In fine dell'articolo 14 è fatta quest'aggiunta: « Nei casi previsti dall'articolo 148 del « Codice di commercio l'assemblea generale ha « facoltà di eleggersi volta per volta il presidente. »

C) In fine dell'articolo 25 sono aggiunte queste parole: « Per la proroga della durata sociale e per le modificazioni dello statuto è necessaria l'approvazione governativa. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 23 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

In seguito ad autorizzazione avuta da S. M. in udienza del 18 agosto 1871 il Ministro della Marina ha concesso la menzione onorevole al valore di marina al brigadiere doganale Battistini Zenocrate ed alla guardia Pacini Luigi per i soccorsi da essi prestati al battello da pesca *Bella Aurora* arenato sulla spiaggia di Riccione, nelle vicinanze di Rimini, il giorno 30 marzo 1871.

Il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Roma;

Per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della legge 28 dicembre 1867, n. 4137;

Fa noto che il 18 corrente agosto il signor Pellegrini Antonio ha cessato dall'ufficio di conservatore delle ipoteche in Viterbo.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreti Reali del 19 luglio 1871:

Taroggi Giovanni, cancelliere della pretura di Pescarolo, è tramutato alla pretura di Breno;

Savi Michele, id. di Pirogne, id. di Almenno San Salvatore;

Ferrari Giovanni, vicecancelliere nella pretura di Zogno, è nominato cancelliere della pretura di Pisogne;

Stucchi Giuseppe, id. di Alzano Maggiore, è tramutato alla pretura di Rovato;

Bonmartini Angelo, id. di Rovato, id. di Alzano Maggiore;

Colombi Giovanni Battista, id. di Vilminore, è chiamato a reggere la cancelleria della pretura di Vilminore;

Delpani Domenico, reggente la cancelleria della pretura d'Almenno S. Salvatore in aspettativa, richiamato in servizio e destinato nella stessa qualità alla pretura di Pescarolo;

Calvi Domenico, alunno di cancelleria, è nominato vicecancelliere nella pretura di Zogno;

Monacciani Clito, vicecancelliere al tribunale di Frosinone, è tramutato al tribunale di Viterbo;

Bontà Filippo, id. di Viterbo, id. di Frosinone;

Albera Angelo, alunno di cancelleria, è nominato vicecancelliere alla pretura di Amandola;

Satriani Francesco, segretario alla R. procura presso il tribunale di Castrovillari, è tramutato a quella presso il tribunale di Rossano;

Gallo Giuseppe, id. di Rossano, id. di Castrovillari;

Stinchi Giuseppe, id. di Cosenza, è nominato cancelliere al tribunale di Reggio Calabria;

Montuori Ottavio, reggente il posto di segretario alla R. procura presso il tribunale di Nicastro, è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Cosenza;

Papalia Francesco, reggente la cancelleria della pretura di Cropani, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Nicastro;

Bonavia Edoardo, cancelliere della pretura di Soragna, id. vicecancelliere al tribunale di Reggio d'Emilia;

Simoncini Giuseppe, vicecancelliere nella pretura di S. Paolo, id. vicecancelliere aggiunto id.;

Gambarini Antonio, id. di Castelnuovo di Sotto, è tramutato alla pretura di S. Polo d'Enza;

Ciardi Luigi, id. di Guastalla, id. di Castelnuovo di Sotto;

Caviglia Roberto, alunno di cancelleria, è nominato vicecancelliere alla pretura di Bobbio;

Armellini Giuseppe, già vicecancelliere al tribunale di Viterbo, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Bruschi Ferdinando, cancelliere della pretura di Montecchio, id.;

Corrado Modestino, vicecancelliere id. di Avellino, id.;

Caselli Francesco, sostituto segretario alla procura generale presso la sezione di Corte d'appello di Potenza, id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreti Reali del 23 luglio 1871:

Fossa Tito, reggente vicecancelliere alla Corte d'appello di Brescia, è nominato vicecancelliere alla Corte stessa;

Ordano Antonio, alunno di cancelleria, id. della pretura di Grottamare;

Bini Attilio, id., id. di città delle Pieve;

Marchetti Claudio, vicecancelliere alla pretura di Savona, è tramutato alla pretura di Tresana;

Burlo Bartolomeo, id. di Spezia, id. di Savona;

Marugo Federico, id. di Adro, id. di Spezia;

Valdevies Carlo, id. di Castellaneta, id. di Ginosa;

Peconia Alfonso, id. di Andria, id. di Sansevero;

Milano Orazio, id. di Minervino Murge, id. di Andria;

Ozzello Giuseppe, vicecancelliere aggiunto del tribunale di Vercelli, è chiamato a reggere il posto di vicecancelliere al tribunale d'Ivrea;

Gioannetti Giuseppe, id. di Alba, è tramutato al tribunale d'Ivrea;

Gillio Domenico, alunno di cancelleria, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale di Vercelli;

Biamino Giuseppe, id., id. di Alba.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1871:

Pascucci Gaetano, vicecancelliere della pretura di Pausula, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1871:

Iannotti Melchiorre, cancelliere della pretura di Vibonati, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerando che per provvedere convenientemente ai posti di vicesegretario presso le Intendenze di finanza importa scegliere individui forniti di coltura e di pratica amministrativa;

Decreta:

Art. 1. Sono ammessi in via eccezionale a concorrere ai posti di vicesegretario presso le Intendenze di finanza:

a) Tutti gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria ancorchè si trovino in disponibilità o in aspettativa;

b) I volontari nominati da un anno almeno a qualunque ramo dell'Amministrazione finanziaria appartengano;

c) Gli aspiranti estranei alla Amministrazione, laureati in una delle Università o scuole di applicazione del Regno, e di età non eccedente i trenta anni.

Art. 2. I concorrenti ai posti di vicesegretario debbono sostenere un esame d'idoneità.

Art. 3. Gli esami avranno luogo nelle città di *Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.*

Art. 4. Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami devono farne domanda in carta da bollo da lire 1, da trasmettersi, col mezzo dell'Intendente della provincia, al Ministero delle Finanze (Segretariato generale) non più tardi del dì 15 del prossimo mese di settembre.

In tale domanda gli aspiranti devono indicare il loro domicilio, e far conoscere in quale delle città designate all'articolo precedente intendono di presentarsi all'esame.

A corredo della domanda stessa debbono essere prodotti in originale o in copia autentica i documenti comprovanti gli studi fatti.

Inoltre gli aspiranti addetti all'Amministrazione debbono produrre un estratto autentico dello stato di servizio: e gli estranei laureati il diploma ed il certificato di nascita.

Art. 5. Gli aspiranti saranno avvisati, a cura dell'Amministrazione, se furono o no ammessi all'esame; e quando siano stati ammessi, do-

APPENDICE

(5)

LA SCALZA

DI

BERTOLDO AUERBACH

Prima versione italiana di E. DEBENEDETTI approvata dall'Autore.

(*Continuazione* — Vedi n. 234)

— Cara mamma, babbo caro, se sapeste un po' come siamo rimasti quaggiù, son sicura che anche in paradiso vi pigliereste compassione di noi.

L'Amrei cominciò a pianger forte, e Dami ne seguì l'esempio.

Anche lo zio si asciugò una lagrima, e di nuovo insistè per andarsene, perchè in fondo non gli garbava di rattristar sè e i ragazzi con quegli inutili rammarichi.

Ma l'Amrei soggiunse risoluta:

— Andate pure voi altri, io me ne sto qui.

— Come? Non vuoi proprio venire con noi?

L'Amrei pensando a quel timore che aveva detto ne sentì paura, ma parendole come una ispirazione, subito soggiunse:

— No, volevo dire che non esco volentieri da questa casa prima d'aver riveduto ogni cosa. Vieni, Dami, tu sei pure mio fratello; vieni, si va sul granaio, sai, dove facevamo a nasconderello dietro il camino. E poi si guarderà dalla finestra dove mettevamo le spagnole a seccare. Ti ricordi il bel ducato d'oro, che il babbo ne ricavò?

Sulla soffitta si udì ad un tratto un fruscìo.

Tutti tre si riscossero, ma lo zio disse subito:

— Rimanti qui, Dami, e anche tu, Amrei. Che cosa volete andare a fare lassù? non sentite che diavolio fanno i topi?

— Vieni, vieni pure, Dami, che non ci mangeranno mica — insistè l'Amrei.

Ma Dami dichiarò che non le voleva far compagnia lassù, e quantunque ella in fondo avesse un pochino di paura, tuttavia si fece cuore e salì sola sul granaio.

Ma non istette guari che tornò giù bianca e smorta come un panno lavato, e tenendo in mano un manipolo di carvi secchissimo.

— Dami viene meco in America, sai — disse lo zio appena la vide scendere; ed ella, strappando quel manipolo, rispose:

— Io non ho che dire; quel che farò io, ancora non lo so, ma egli può andare senza di me.

— No, disse Dami — allora non ci vo. Quella volta tu non sei voluta andare colla Lanfriedbauerina che ti voleva prendere con sè, ed ora io non ci vado se non a patto che ci venga anche tu.

— Ebbene, pensaci perchè sei abbastanza ragionevole — disse lo zio, il quale richiusa l'imposta in guisa che tutto rimase di nuovo al buio, spinse fuori i ragazzi, chiuse l'uscio, e andò a riportare la chiave a Matteo. Poi col solo Dami s'incamminò verso il villaggio, e dopo aver camminato per un buon tratto voltosi all'Amrei esclamò:

— Hai tempo a pensarci fino a domattina di buon'ora. Del resto veniate o non veniate io me ne vo.

L'Amrei rimasta sola li seguiva cogli occhi e il pensiero della partenza faceva in lei un effetto strano.

— Dunque, pensava la fanciulla — egli se ne va sebbene appartenga a me come io a lui.

Come accade nel sonno che una cosa appena veduta si rinnovella, s'intreccia con mille strane imagini, così accadeva nell'animo dell'Amrei che pure era desta.

Dami non aveva che toccato per incidente dell'incontro colla Lanfriedbauerina, e la ricordanza di lei quasi spenta nella sua memoria, si rischiarava ad un tratto come la imagine di un'esistenza altra volta sognata.

L'Amrei disse quasi ad alta voce:

— Chi sa che un bel giorno non si ricordi per caso di me, e fin anche in questo momento stesso! Qui, qui sotto me lo ha pur promesso che avrebbe presa cura di me, a patto ch'io voglia andare da lei là dai saliceti. O perchè soltanto gli alberi stanno, e si possono vedere ogni momento? O perchè le parole non sono come gli alberi, perchè non rimangono salde da potercisi appoggiar sopra? Tutto sta che si voglia, e poi gli è lo stesso che un albero, sicuro, perchè quello che dice una contadina tanto dabbene è schietto ed irremovibile; e poi piangeva anche lei, per dover andar via dal paese, e da buona pezza è maritata lontano dal villaggio, ha avuto figliuoli, e uno di essi si chiama Giannino. — Toccando colla mano il sorbo, così lo apostrofava:

— O tu, perchè non te ne vai? perchè la gente non ti manda via? Chi sa che altrove non ti troveresti meglio? Ma sicuro, qua tu sei troppo grande, non ti sei posto qua da te, e altrove forse patiresti. Te ti si può abbattere ma non trasportare. Grulla che sono! anch'io dovetti andarmene di là. Sì, se ci fosse il babbo, me ne andrei con lui. Egli non ha da farmi tante domande, e chi non finisce mai di domandare ci è caso che sbagli di molto. Non ci è nessuno che mi possa consigliare, neanche la Maranne. E con lo zio è lo stesso; egli pensa così: io ti faccio del bene e tu me lo devi rendere. Se, ruvido come egli è, strapazzasse me e Dami, e ce ne dovessimo partire... o dove s'andrebbe allora in quel mondo selvaggio? Qui almeno non ci è creatura, non ci è pianta che non ci conosca, e per noi ogni albero ha una fisionomia conosciuta. Non è vero che tu mi conosci? — soggiunse guardando l'albero. — O se tu potessi parlare! Anche tu sei creato dal Signore, o perchè non potrai parlare? Hai pur conosciuti benissimo mio padre e mia madre, e perchè non mi puoi dire quel che essi mi consiglierebbero? Oh caro babbo, cara mamma, mi fa così male di dovermene andar via! Qui, è vero, non ho nulla, non ho nessuno, ma nonostante l'andarmene mi par che sia come il lasciare il mio letticciuolo caldo per gittarmi nella neve. Quest'angoscia che provo, non è un segno che non debba partire? È una buona ispirazione, o una paura sciocca? Buon Dio, non lo so. Oh venisse una voce dal cielo che me lo dicesse!

La fanciulla tremava dall'ambascia e per la prima volta provò tutta l'amarezza del dubbio.

Seguitava così a fantasticare, e a proferire qualche parola finchè disse risolutamente:

— Se fossi sola saprei ben io che cosa fare; io mi rimarrò qui, che me ne sa troppo male ed oramai posso provvedere a me stessa. Bene! Dunque; tu hai bell'e pensato, e non c'è più che dire: per te è bell'e pensato. Ma che razza di discorsi son questi? Come posso figurarmi

dranno presentarsi nel giorno precedente a quello degli esami al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 6. Le Commissioni esaminatrici nelle città enunciate all'art. 3 saranno presiedute dall'Intendente di finanza e verranno composte di altri 4 membri scelti dal Ministro delle Finanze, sentito il Prefetto della rispettiva provincia.

Ogni Commissione avrà inoltre un segretario a scelta dell'Intendente di finanza.

Art. 7. Gli aspiranti debbono essere esaminati in iscritto e a voce.

Art. 8. L'esame in iscritto sarà dato il dì 16 del prossimo mese di ottobre.

Esso consisterà nello svolgimento ragionato di uno o più temi sulle leggi, le tariffe e i regolamenti finanziari, in conformità del programma annesso al presente decreto.

Art. 9. I temi dell'esame scritto saranno formulati dal Ministero delle Finanze e trasmessi ai presidenti delle Commissioni esaminatrici in un piego suggellato da aprirsi soltanto alla presenza dei candidati all'atto di cominciare l'esame.

Art. 10. L'esame scritto non potrà durare più di sette ore.

Entro questo termine ogni candidato dovrà consegnare il suo lavoro anche incompleto.

Nella sala ove si darà l'esame starà sempre presente un membro della Commissione, secondo le disposizioni del presidente.

Art. 11. È vietato ai concorrenti di conferire fra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori del testo delle leggi e dei regolamenti che formano materia dell'esame e che saranno forniti a cura della Commissione esaminatrice.

Quando vi fosse fondato sospetto che per comunicazione con estranei, od in qualunque altro modo, qualche candidato avesse ricevuto durante l'esame suggerimenti relativi alle tesi da trattarsi nello scritto, il medesimo non sarà ammesso all'esame orale, nè si terrà in considerazione l'esame scritto, e la Commissione ne farà menzione nel processo verbale di cui sarà detto in appresso.

Art. 12. Gli scritti saranno firmati dagli autori.

Nell'atto della consegna di ogni scritto, il membro della Commissione che assiste agli esami noterà sopra lo scritto medesimo l'ora in cui viene consegnato, e vi apporrà la propria firma alla presenza dello stesso candidato.

Art. 13. Terminati gli esami in iscritto, tutti i lavori saranno chiusi a cura del presidente in un piego da suggellarsi in presenza dei membri della Commissione e da spedirsi *raccomandato* in quel medesimo giorno al Ministero, unitamente ad un processo verbale delle operazioni relative agli stessi esami in iscritto.

Art. 14. L'esame verbale sarà dato dinanzi a ciascuna Commissione nel giorno successivo a quello dell'esame in iscritto, avrà la durata di trenta minuti per ogni candidato e verserà sulle materie indicate nell'annesso programma.

Art. 15. Saranno ammessi all'esame verbale soltanto i candidati che abbiano subito quello scritto e consegnato i loro lavori.

Art. 16. Le Commissioni compileranno per l'esame orale un secondo processo verbale da cui devono resultare i nomi e i cognomi dei concorrenti che si sono presentati, e di quelli che si ritirassero durante l'esperimento, le dimande fatte ai candidati dagli esaminatori ed il sunto delle rispettive risposte.

Art. 17. Appena terminato l'esame verbale di ciascun candidato, la Commissione passa alla votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti per esprimere il suo giudizio comparativo sopra ciascun candidato.

Il resultato della votazione sarà trascritto di volta in volta nel processo verbale.

Art. 18. Terminati tutti gli esami orali, la Commissione chiude il processo verbale con tutte le avvertenze e considerazioni che crede opportune, e lo trasmette immediatamente al Ministero in piego *raccomandato*.

Art. 19. Pel giudizio sugli scritti dei concorrenti sarà istituita presso il Ministero delle Finanze una Commissione composta di cinque membri nominati dal Ministro.

Art. 20. Ogni membro della Commissione ministeriale dispone di 15 punti per esprimere il suo giudizio sopra ciascuno scritto.

Art. 21. Saranno dichiarati idonei i candidati che riportino almeno trenta punti di approvazione nell'esame verbale e cinquanta punti nell'esame scritto.

I candidati che in uno dei due esami non raggiungano gli indicati punti di approvazione non possono essere dichiarati idonei, qualunque sia il numero dei punti da essi riportati nell'altro esame.

Art. 22. Terminato lo scrutinio dei lavori scritti, la Commissione ministeriale formerà un elenco dei candidati giudicati idonei, estendendone apposito verbale.

I candidati saranno avvertiti dell'esito dell'esame per cura dell'Amministrazione.

A ciascuno dei candidati riconosciuti idonei sarà rilasciato dal Ministero analogo certificato.

Firenze, 21 luglio 1871.

Il Ministro : Q. SELLA.

PROGRAMMA *per gli esami degli aspiranti agli impieghi amministrativi presso le Intendenze di finanza.*

Esame in iscritto.

Demanio e tasse sugli affari.

1. Tassa di registro — Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121.
2. Tassa di bollo — Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3122.
3. Tassa sulle Società industriali ecc. — Legge 21 aprile 1862, n 588.
4. Tasse ipotecarie — Legge 6 maggio 1862, n. 593.
5. Tasse sui redditi dei Corpi morali e stabilimenti di mano-morta — Legge 21 aprile 1862, n. 587.
6. Soppressione degli Ordini e Corporazioni religiose e liquidazione dell'Asse ecclesiastica — Decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036, o legge 15 agosto 1867, n. 3848.
7. Vendita dei beni demaniali. — Leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 794.

Imposte dirette.

8. Imposta sui terreni — Legge 14 luglio 1864, n. 1831.
9. Imposta sui fabbricati — Leggi 26 gennaio 1865, n. 2136 e 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *F*).
10. Imposta sui redditi della ricchezza mobile — Legge 14 luglio 1864, n. 1830 — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023. — Leggi 28 maggio 1867, n. 3719, 26 luglio 1868, n. 4513 e 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *N*).
11. Tassa sulla macinazione dei cereali — Leggi del 7 luglio 1868, n. 4490 e del 16 giugno 1871, n. 261 (Serie 2ª)
12. Riscossione delle imposte dirette — Legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Gabelle.

13. Tariffa delle dogane — Disposizioni preliminari 9 luglio 1859.
14. Regolamento doganale — R. decreto 11 settembre 1862, n. 867.
15. Privative — Legge 15 giugno 1865, numero 2396. — Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.
16. Dazio di consumo e tasse di fabbricazione — Legge 3 luglio 1864, n 1827 e decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018.

Esame verbale.

1. Statuto fondamentale del Regno.
2. Elementi di diritto civile e di economia politica.
3. Ordinamento delle provincie e dei comuni — Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato *A*).
4. Istituzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato — Leggi 14 agosto 1862, n. 800 e 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato *D*).
5. Le leggi e regolamenti finanziari che formano materia dell'esame in iscritto.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

istituita in virtù del decreto 3 febbraio 1871, n. 36, pel trasferimento della sede del Governo in Roma

Visto il R. decreto 18 corr. mese registrato alla Corte dei Conti il 22, reg. 65 Decreti Amministrativi, fol. 277, col quale è espropriato il Convento di S Domenico e Sisto, delle Monache Domenicane, posto in via Magnanapoli;

Visti gli articoli 7 ed 8 della Legge 3 febbraio 1871 n. 33;

Visto l'atto giudiziario in data 25 corr. in forza del quale il detto Regio decreto venne notificato allo espropriato Convento, offrendosi la rendita attribuita ad esso immobile;

Visto l'art. 5, lettera M, del regolamento 3 febbraio p. p. anzi citato,

Notifica

a chiunque possa avervi interesse pegli effetti ed a norma della prescrizione di che all'art. 52 e seguenti della legge sull'espropriazione pubblicata in Roma con R. decreto 17 novembre 1870 n. 6000, che, salvo le risultanze dalla finale constatazione di quell'immobile da eseguirsi con ministerio di perito giudiziario e di notaro, la rendita come sopra offerta è di lire 17,693 30. Diconsi lire diciasettemila seicentonovantatre, e centesimi trenta.

Roma, 26 agosto 1871.

Il Presidente
CAPPA.

Il Segretario della Commissione
BRESSANIN.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla Cattedra di letteratura latina nella R. Università di Napoli.

A norma delle disposizioni del regolamento universitario approvate con R. Decreto del dì 20 ottobre 1860 è fissato il giorno 10 ottobre prossimo venturo per la riunione della Commissione esaminatrice pel concorso alla Cattedra di letteratura latina nella R. Università di Napoli, ed il giorno successivo pel cominciamento delle prove degli aspiranti che dichiararono di volervi concorrere per titoli ed esame, o per esame soltanto.

Firenze, 25 agosto 1871.

Il Segretario generale: G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica del certificato d'usufrutto a favore di Forte Raffaela fu Michele, relativo alla rendita 5 0[0 iscritta al num. 86121 dei registri della cessata direzione del Debito pubblico di Napoli, per annue lire 55, al nome di Curto Adelina, Mariannina, Flavia e Virginia di Giovan Battista, minori sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Salerno, allegandosi l'identità dell'usufruttuaria medesima con Forte Raffaela fu Giuseppe.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 8 agosto 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il sindaco di Roma ha pubblicato la seguente notificazione:

In esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio comunale nella seduta del 19 luglio p. p., ed approvata dalla R. prefettura, colla quale si dispose che il Corpo delle Guardie di città fosse aumentato di 200 individui, la Giunta ha nominato una Commissione per lo esame dei requisiti e dei documenti degli aspiranti, e per l'arruolamento dei più meritevoli.

Le istanze si riceveranno sino a tutto il giorno sette del prossimo mese di settembre nell'officio del Comando delle guardie situato in via S. Teodoro, n. 41, ove si adunerà la Commissione composta dei signori marchese Achille Savorelli, cav. Pietro Deangelis e Giovanni Venanzi.

Coloro, che di già avessero presentato le dimande senza però averle corredate dei necessari documenti, potranno ritirarle allo stesso officio del Comando per completarle di quelli mancanti.

I requisiti indispensabili per essere ammesso nel Corpo delle Guardie di città sono i seguenti:

1° Esser nato o naturalizzato nel Regno d'Italia. A parità di condizioni saranno preferiti i nati, o domiciliati in Roma da oltre dieci anni;

2° Avere un'età non minore di 22, nè maggiore di 35 anni;

3° Essere di forme fisiche regolari e di una statura non inferiore ad un metro e sessantasei centimetri;

4° Esse dotato d'una costituzione sana e robusta, da costatarsi con visita medico-chirurgica, ed essere in istato celibe o vedovile senza prole;

5° Avere la capacità di scrivere un rapporto dandone un breve saggio;

6° Avere soddisfatto alla leva militare;

7° Aver sempre tenuto buona condotta morale, e non aver riportato alcun pregiudizio per reati comuni.

A parità di tutti i requisiti suddetti saranno prescelti gl'impiegati pubblici e i militari fuori di servizio, come persone abituate all'ordine e alla disciplina.

Dal Campidoglio, li 28 agosto 1871.

— La seguente lettera inviata dal signor dottore Giovanni Calligari all'onorevole direttore dell'*Italia Nuova* tratta di un nuovo rimedio contro una malattia che quest'anno ha travagliate con insolita violenza molte località ed in ispecie la città di Firenze.

« *Onorevole Signor Direttore,*

« Carrodano, 23 agosto »

« Avendo esperimentato e trovato un sicuro rimedio contro l'angina differitica, e bramando che a vantaggio dell'umanità sia reso pubblico, mi rivolgo al giornale dalla S. V. diretto ed a cui sono associato, nella certezza che ella pure di buon grado presterà l'opera sua a sì filantropico scopo.

« Sul finire di giugno del corrente anno, essendosi manifestata in Carrodano Inferiore, circondario di Levante, l'angina pseudo-membranosa, ossia maligna, cancrenosa degli antichi, ne fui allarmato, pel timore che al propagarsi dell'epidemia menasse la strage, che nei fanciulli quattro anni or sono ebbi ad osservare a Carrodano Superiore, e che da oltre un anno ha fatto e sta facendo in diverse località di questa orientale Liguria.

« Questa malattia, poco nota agli antichi, e rara fra noi, fu solo al principio del secolo XVII che l'italiano Nola, e lo spagnuolo Villareal la descrissero pei primi, e nuovamente osservarono, come pure alla metà del decorso secolo, per le diverse epidemie che si svilupparono in Francia, ebbero campo ad ivi osservarla, Chomel specialmente ed Astruo, come del pari Home fra gli inglesi ed altri, i quali tutti sino ai nostri giorni la curarono con esito quasi sempre infausto, e si può dire con un metodo di cura uniforme giusta l'idea, più o meno dominante, dell'infiammazione o della cancrena.

« Gli affetti dalla malattia, onde brevemente premetterne un cenno, ne furono la più parte d'improvviso assaliti, godendo floridissima salute, con apparato più o meno febbrile, ed alcuni senza febbre, e presentando poca difficoltà nella deglutizione, tranne che accusavano tutti dolore alla gola, ed ai gangli sottomascellari, specialmente dal lato sinistro, i quali erano dolorosi al tatto, ed in volume aumentati, come del pari gli altri del collo. Dalla bocca esalavano un odore fetido e nauseante, e si osservavano sulla faringe, sui pilastri, sul velo palatino, e sulle tonsille delle concrezioni mucose di un color bianco giallo, con diramazione di questa falsa membrana, dalla dietrobocca ove generalmente formava un semicerchio rivestito come da un bianco lucido frastagliato velo, e in qualche punto trasparente. L'ugola poi, e le tonsille sì nei leggermente affetti che nel principiare dell'affezione più grave, presentava sempre oltre l'umento di volume, un color rosso più o meno violaceo da simulare al primo aspetto un'ulcera, per cui l'antico Areteo le diè nome di ulcera siriaca od egiziaca.

« I primi cinque che ho curati più con l'antico che col più moderno metodo curativo, hanno dovuto fra quattro o sei giorni miseramente soccombere, e nulla giovarono gli ammollienti, i purganti, le mignatte, i rivellenti cutanei, i risolventi, l'emetico, la cauterizzazione fatta con l'acido idroclorico ed anche col fenico, unitamente ai gargarismi di acqua e aceto, e di clorato di potassa. Ma anzi debbo dire, che le cauterizzazioni che si praticano con l'acido idroclorico, la soluzione di nitrato d'argento, la pietra infernale, l'allume polverizzato ed anche lo zolfo soffiati in gola, riescono più di danno che di giovamento, perchè irritano maggiormente le già anche troppo infiammate località, e non vi ha compenso nel lieve utile che apportano di impedire la propagazione e rinnovazione della falsa membrana alla volta del palato, poichè giovan poco, e si può dir nulla, ad impedirne la diffusione nelle fosse nasali, nella faringe, ecc.

« Non potendosi pertanto con la cauterizzazione modificare la condizione patologica e specifica dell'ingorgo ganglionare nei gangli sottomascellari, da dove, quale invariabile termometro, senza nemmeno dover osservar le fauci, si può scorgere il principio, il corso e l'esito del morbo, ed ove se ne dee riporre la precipua sede; si è perciò che la stessa si dovrebbe bandir dalla pratica, non potendosene ottenere altro effetto, tranne quello che si farebbe ad una pianta che vuol distruggersi, ed alla quale si svelghin le foglie e non le radici.

« Si prendono adunque 4 grammi di acido fenico sciolti in 6 ettogrammi d'acqua di fonte distillata, e con questa si fanno ogni quarto d'ora dei gargarismi, alternati con altri di acqua e aceto a dosi eguali, se questo è leggero, ma se forte con maggior dose d'acqua. Esternamente si applica, e si rinnova alla gola più volte al giorno, della lana non ancora adoprata, e dei sacchettini di cenere, ma il tutto freddo, come pure deve essere freddo, o appena tiepido, il cibo e la bevanda. Non si daranno purganti se non al finire delle malattia, tranne in casi di vere complicazioni. La stanza si procuri ariosa il più possibile, e si lascino le finestre aperte quando non havvi contrasto di venti; e si isoli l'infermo dai fanciulli sani, affinchè l'epidemia non si comunichi loro pel contagio.

« Nei piccoli bimbi non potendosi far uso dei gargarismi, adoprasi vantaggiosamente il bagno estero con la soluzione fenica suddetta, bagnandone anche il palato e la gola con pennellino, o cencio od altro, avvolto a un dito, e dandone pure qualche cucchiaiata molto diluita internamente.

« Con questo nuovo metodo curativo già adoperato sopra 58 nuovi individui, che erano i più dai 4 ai 10 anni, e pochissimi nell'età virile, e nella maggioranza del femmineo sesso, non ho più avuto a deplorare che il decesso di una fanciulla di anni 7, la quale si poteva dir guarita, poichè al secondo giorno che già uscia di casa essendo andata nella campagna a córre e mangiar pomi e fichi, ha dovuto per la recidiva dopo due giorni calar nella tomba.

« Invito il giornalismo italiano a rendere pubblico questo ritrovato, ed i medici a farne uso onde resti all'Italia il vanto di questa scoperta chè come la china lo è delle intermittenti, il mercurio della sifilide, sarà l'acido fenico lo specifico dell'angina pseudo-membranosa, la quale viene perfettamente guarita con una, due, e nei casi gravissimi, con tre bottiglie di questa soluzione. E per questo portentoso disinfettante, ed il rimedio recentemente e per caso trovato in America contro il cancro, e del quale ora si stanno facendo per cura degli Stati Uniti dei maggiori esperimenti su più vasta scala, verranno tolte delle migliaia di vite a prematura morte.

« Dott. CALLIGARI GIOVANNI. »

— Abbiamo riferiti ieri i particolari dell'uragano che funestò il giorno 19 andante la città d'Arco e le sue vicinanze.

Ecco ora quel che leggesi nel *Raccoglitore* del 20 corrente intorno ad un eguale e maggiore disastro occorso a Riva:

Ier sera avanti l'imbrunire, le cateratte del cielo parevano aprirsi al disopra di Riva e della montagna di ponente; era un nubifragio che trasformava le sinuosità in altrettanti torrenti, e il torrente Albola in una orribile fiumana di ghiaia e di acqua rossastra. Le acque di quest'Albola, sortendo dalle orride gole della Gamella, pria del disastro, mettevano in movimento due cartiere, tre fucine di fabbro, una macina pel sommaco, un mulino, e dopo avere animato il giardinetto inglese della bella villa Florio, mettevano in moto una sega e alimentavano una fabbrica di birra, senza tener conto della serie d'edifici sottostanti.

Ora che vi scrivo, quel giardino e parte della villa sono sotterrati dalle dune di ghiaia.

Della sega non si scorge che il culmine della tettoia. La birreria è invasa fin sopra il pianterreno. Altrettanto del mulino, che tien seppelliti i somarelli e il pollame. La fucina soprastante non è più.... la foga del torrente la travolse nel suo corso, e la famigliuola dei fabbri potè appena fuggire dalla finestra senza poter mettere in salvo una suppellettile. Le muraglie di difesa, le ruote e i condotti degli altri edifici, segnatamente delle due fabbriche di carta colle rispettive materie greggie, sono scomparsi.

Non mancano i commoventi episodii che resero popolare e famigerata l'innondazione del Mela: — Al principiare del rovescio la patriarcala famiglia della cartiera di sopra si era raccolta a scongiurare il cielo, quando l'acqua, scassinate le porte, cominciò ad invadere il primo piano. Salviamoci! gridarono i disgraziati! Il vecchio, prese in braccio le due piccole gemelle, sue nipoti, corse fuori per rifugiarsi nella cartiera del fratello, seguito dalla propria figlia e preceduto da tutti gli altri. Non c'era che un unico scampo, quello d'un sentiero tracciato in un ripido strato di ghiaia, lungo centocinquanta passi, che cadeva sotto i piedi ed era solcato da due fossi improvvisati dall'acqua che imperversava. Si trovavano già sopra questo precipizio.

Il povero avolo non potendo saltarne i fossi col peso delle due creature, consegnatele alla zia spiccò il salto; allora la zia prese le orfanelle che urlavano, e ad una ad una le lanciò nelle braccia del nonno, ponendo poscia se stessa in salvo. Questa scena lagrimevole era resa più terribile oltrechè dallo scroscio del nubifragio, dall'incessante rotolare dei grossi sassi. Quando Dio volle raggiunsero l'altra cartiera; ma pur questa era investita dalle acque; tantochè tutti dovettero fuggire sul solaio che dà adito al monte, onde salvarsi se il vortice avesse travolto l'edificio.

Frattanto l'arcata del ponte di San Giacomo, sulla strada che conduce a Riva, venne ingorgata dalla ghiaia frammista ai predetti materiali, e in brev'ora l'acqua, raggiuntone il parapetto, deviò dall'alveo e si riversò verso Riva.... il terribile elemento aveva già formato dei gruppi delle case di San Giacomo altrettante isole, e proseguendo la strada entrava in città per le porte di S. Marco e San Michele. La via lunga, quella dei Fabbri, del Vento ed altre erano trasformate in alvei di spaventosi torrenti, le cui acque melmose invadevano i bassi piani e le cantine; arrogi il sordo rumore dei ciottoli rotolantisi pei selciati, lo scroscio dei diluvii di pioggia, e le grida paurose dei ragazzi, e tutto insieme ti rappresentava il finimondo.

Avvertendo alla insufficenza ed agli inconvenienti dei sistemi di contabilità ordinariamente praticati, della *partita semplice e della partita doppia*, il sig. Teodoro Pareto, ragioniere, ha ideato un nuovo metodo che intitola: *La vera partita semplice*, ossia *la scritturazione per conto corrente o per classificazione per bilancio e per controllo*, il quale ovviando agli inconvenienti dei sistemi in uso, offre un metodo di contabilità « unico ed uniforme, semplice, facile, conciso, esatto e chiaro, di facile e comoda applicazione e di agevole e pronta esecuzione. »

Dedicato a S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, esposto con chiare avvertenze, ed esempi, l'Autore ha pubblicato ora per le stampe il suo lavoro, in un breve opuscolo. (Genova tip. Tomati, prezzo lira una).

Non presumendo di aver fatta, in argomento irto di tante difficoltà, opera perfetta, l'Autore dichiara, con schietta modestia, sperare che al-

---

d'essere io sola? E Dami? Son tutt'altro che sola. Dami è mio come io sono sua E, a dir vero, rispetto a Dami sarebbe meglio trovarsi sempre sotto l'autorità del babbo che lo rinfrancherebbe. Ma perchè s'ha d'aver bisogno degli altri? O non puoi tu stessa pensare a lui quando faccia di bisogno? E poi se cresce di sì poco animo, lo vedo fin d'ora, in vita sua non sarà mai altro che un servitore, il cagnolino di chi si sia, e poi chi sa come ci gabelleranno i figli dello zio? Appunto perchè essi sono poveri vorranno farla da signori con noi. No, no, essi saranno buoni di certo, ed almeno è una bella cosa il dire: buon giorno, cugino, buon mattino cugina! Peccato che lo zio non abbia portato seco alcuno de' suoi figliuoli! così potrei meglio prender lingua di ogni cosa, e giudicare più sicuramente. Mio Dio, quante difficoltà ad un tratto!

L'Amrei si pose a sedere sotto l'albero, mentre un fringuello le si accostò saltellando, beccò un chicco, e guardatosi attorno se ne volò via.

Sentendo che qualche cosa le si arrampicava sulla faccia, se lo levò via.

Era uno scarabeo. Ella lasciò che le si aggirasse sulla mano, fra i monti e le valli formate dalle dita, finchè arrivato all'estremità dell'indice l'insetto prese il volo.

— Chi sa — pensava l'Amrei — dove crederà d'essere stato in questo momento; ma una bestiolina come quella è fortunata; dappertutto dove vola è casa sua. E senti come cantano le allodole! quelle pure stanno bene, non hanno da pensare a quel che debbano dire o fare. Ecco il macellaio col suo cane, che si tira dietro un vitello. Il cane del macellaio ha tutt'altra voce che le allodole, e veramente col canto d'un'allodola come si farebbe a spingere innanzi i vitelli?

— Dove si va con quel puledro? — domandò dalla sua finestra Matteo dal carbone ad un giovinotto che conduceva per la cavezza un bel puledro giovanissimo.

— L'ha venduto il Rodelbauer — gli fu risposto; e di lì a poco si udì il nitrito del puledro giù nella valle.

L'Amrei udito questo pensò:

— Già! quei puledri li vendono senza che la madre ne sappia nulla, e sono di chi li compra; ma un uomo non si può comprare, e per chi non vuole vendersi, non c'è capestro che tenga. Ma ecco il Rodelbauer co' suoi cavalli e il puledro grosso che saltella presso di loro. Eh! carino, presto ti metteranno sotto, e chi sa ancora che non ti vendano! Invece un uomo non si compra, ma fa l'oprante. Un animale per suo lavoro non riceve altra mercede che il mangiare e bere, e veramente non ha bisogno d'altro, ma un uomo, oltre il mantenimento, riceve anche del denaro. Sì, ora posso fare la prova, e col mio salario mettere Dami ad imparare, giacchè egli vuol fare il muratore. E quando fossimo collo zio, il Dami non sarebbe più tutto mio come adesso; senti, ora lo storno se ne vola al suo nido, nella casa che ha fatto il babbo, e ci canta il suo verso. Il babbo mi ha fabbricato la casa con assi vecchie, e mi ricordo benissimo che diceva: uno storno non va mai a riposarsi in una casa fatta di legno nuovo, e io pure non vorrei . . . . . o il mio albero, ecco ora ho deciso, se finchè rimango qui, oggi ci sento stormire...., io rimango.....

E in così dire la fanciulla si metteva in ascolto.

Di tratto in tratto le sembrava che l'albero susurrasse, ma alzava gli occhi, e vedeva i rami immoti, e non sapeva che dire.

Un branco d'oche si avanzava con grande schiamazzo, sollevando una nuvola di polvere. Venivano dal prato del sambuco.

L'Amrei ne imitò per un pezzo il gracidare.

Ma intanto gli occhi le si chiusero, e poco dopo si addormentò.

In quell'anima era sbocciata tutta una primavera, e gli alberi fioriti della valle, che avevano succhiata la rugiada notturna, mandavano i loro profumi a quella fanciulla addormita nel suolo natio, da cui non sapeva separarsi.

Era già notte fatta quando si svegliò all'udire una voce che le gridava:

— Amrei! dove ti sei ficcata?

Ella si alzò senza rispondere. Meravigliata, guardò le stelle, e le parve che dal cielo la chiamasse una voce. Soltanto quando si ripetè il suono di quella voce, riconobbe la Maranne, e rispose:

— Eccomi.

La Maranne le si appressò e disse:

— Alla buon ora! t'ho finalmente trovata. Al villaggio mi paiono tutti impazzati. L'uno dice che ti ha veduta nel bosco, l'altro che t'ha trovata pe' campi che correvi come una disperata nè ti voltavi per quanto ti gridassero dietro. Avevo paura che ti fossi andata a buttar nello stagno. Non temere; cara fanciulla, non temere, che non hai bisogno di fuggire. Niuno ti può costringere ad andare collo zio.

— E chi ha detto che io non ci voglia andare?

Un soffio di vento fece d'improvviso stormir fortemente le fronde dell'albero.

— E sicuro che non ci voglio andare! — conchiuse l'Amrei tenendo la mano appoggiata all'albero.

— Vieni a casa che dal vento che tira, a momenti scoppierà un gran temporale — seguitò la Maranne.

Amrei tornò al villaggio come trasognata in compagnia della Maranne.

Era dunque vero, come pretendeva la gente, che fosse stata veduta correre pei campi e pei boschi, o non era che una invenzione della Maranne?

Era buio come in gola al lupo, e solo tratto tratto un lampo illuminava istantaneamente le case di una luce così abbagliante che abbacinava la vista, e faceva arrestare il passeggiero, ma dopo il lampo tutto ricadeva nella più fitta oscurità.

Nel loro natio villaggio esse parevano come smarrite e non andavano avanti che con grande stento.

La polvere s'innalzava in vortici e più di una volta non si poteva dallo stordimento muovere un passo, e le poverette bagnate di sudore si affaticavano per proseguire il cammino. Arrivarono finalmente alla loro abitazione mentre cadevano grossi e spessi goccioloni.

Una folata di vento spalancò l'uscio, e l'Amrei disse:

— Apriti! — forse ricordando qualche novella, dove una parola misteriosa fa spalancare le porte di un castello incantato.

(Continua)

tri più versati nella materia possano apportare alle sue proposte le modificazioni e semplificazioni che la renderanno migliore e più utile praticamente; però anche per questo riguardo, oltre alla importanza dello scopo, il lavoro del sig. Pareto si raccomanda all'attenzione ed allo studio agli esperti di tali discipline.

DIARIO

Alla *Presse* di Vienna scrivono da Gastein, che prima della partenza del conte Beust venne fatto per iscritto un riassunto delle conversazioni politiche intervenute fra lui e il cancelliere imperiale tedesco.

Il maggior numero dei diari di Vienna afferma essere fuori d'ogni dubbio che l'imperatore Francesco Giuseppe andrà a Salisburgo per salutare l'imperatore Guglielmo al suo ritorno in Prussia, e convengono nello smentire la diceria che il conte Beust sia per ritirarsi.

Riguardo ai negoziati complementari relativamente alla esecuzione del trattato di pace di Francoforte, le voci sono alquanto diverse fra di loro. Un giornale di questa città afferma che quelli sono ora sospesi, e che non è ancora stabilito il giorno in cui verranno ripiigliati. Vi ha inoltre chi dice che la sede di queste conferenze verrà trasferita in un'altra località più favorevole alla prontezza delle comunicazioni.

Al principio della sua seduta del 25 corrente, l'Assemblea di Versailles riprese la discussione del progetto per il licenziamento e il disarmo della guardia nazionale. Gli articoli del progetto vennero approvati quasi senza discussione e la legge passò a scrutinio segreto con 503 contro 133 voti.

Parlando di questo voto il *Constitutionnel* dice che raramente la volontà dell'Assemblea si è manifestata con maggiore energia. Il giorno prima la minoranza di destra aveva votato contro l'emendamento Ducrot inteso ad accordare al governo un lasso conveniente di tempo per l'applicazione della legge. Il giorno 25 invece, questa medesima minoranza votò il complesso della legge, ponendo così il principio della soppressione della guardia nazionale al di sopra della questione del tempo dentro il quale la soppressione dovrà operarsi, e per converso la minoranza che prima aveva votato a favore dell'emendamento Ducrot, allo squittinio segreto votò contro la legge.

Il ministro dell'interno di Francia ha diramata ai prefetti una circolare affine di ottenere che si dimetta dappertutto il pensiero di celebrare sia con riviste della guardia nazionale, sia con pubbliche allegrezze l'anniversario del 4 settembre. « Senza dubbio la rivoluzione che si è compiuta in tal giorno, dice la circolare, ha stabilita in Francia la repubblica ed oggimai il paese, padrone di se stesso, può in tutta libertà darsi quelle istituzioni che egli crederà più adatte ad assicurare la sua prosperità e la sua grandezza. Ma non si possono dimenticare i disastri che sono conseguiti a questo avvenimento, nè dissimularsi che qualunque festa commemorativa in onore d'esso rammenterebbe ad un tempo anche i nostri più tristi rovesci.

« Vogliate adunque, continua il ministro dirigendosi ai prefetti, vogliate adunque fare appello al patriottismo di tutti i buoni cittadini e dimostrar loro che uscita appena dalla guerra civile, la Francia è ancora in duolo; che una parte del suo territorio è occupata da truppe che non sono sue, e che manifestazioni del genere di quelle che si preparano sarebbero per ora contrarie a tutti i sentimenti di convenienza. Che se in onta a questi consigli si persistesse nel concetto di voler fare le feste, i signori prefetti potranno opporvisi con tutti i mezzi che sono a loro disposizione. »

Il *Courrier de Lyon* del 25, giornale fautore quant'altri mai dei principii d'ordine e di legalità, taccia di esagerazione tutte le voci che si son fatte circolare a Parigi sulle condizioni degli spiriti a Lione e sui pericoli che ivi possa da un momento all'altro scoppiare un movimento comunista. « Dopo l'affare del 30 aprile, dice il *Courrier*, alla qual data un embrione di Comune rivoluzionario si stabilì al municipio della Guillotière, dove fu immantinenti schiacciato grazie all'energia della guarnigione, de'suoi capi e di talune nostre autorità, la città nostra ha goduto di una tranquillità perfetta. »

Nel riferire questo brano del foglio lionese, il *Constitutionnel* scrive: « Ad onta di tutto ciò la situazione della città di Lione non rimane meno cattiva sotto l'aspetto della legalità, e noi non possiamo trattenerci dal domandare energicamente che la legge venga dappertutto obbedita. »

Il *Times* di Londra pubblica ragguagli sulla spedizione americana nella penisola di Corea. È noto, che i coreani avevano offeso gli Stati-Uniti distruggendo un navilio americano e trucidandone l'equipaggio, e che perciò si prese la risoluzione d'inviarvi una spedizione per insegnare ai coreani l'obbligo di soccorrere ai naufraghi, e per rannodare, se possibil fosse, rapporti migliori col governo di Corea. Fu notato come cosa singolare, che la spedizione abbia avuto il suo punto di partenza dal Giappone, paese pochi anni fa quasi ignoto e che ora serve di base d'operazioni per nuove imprese.

Appena che la spedizione era giunta alla foce del fiume Kangoa, un navilio del governo coreano si fece incontro al vascello ammiraglio e senza pur aspettare alcuna comunicazione dagli americani, venne presentato ai funzionari che erano a bordo del suddetto vascello un dispaccio ufficiale, che terminava con queste parole: « Volete voi sbarcare? Non si può. Desiderate forse di stringere rapporti con noi? Ciò è impossibile. » Ma gli americani erano fermamente risoluti di ottenere riparazione pel loro navilio distrutto, o volevano almeno prevenire catastrofi di tal fatta per lo avvenire. Ad essi importava conservare il diritto, che spetta a'marinai stranieri e naufraghi, di essere rispettati e soccorsi. A questo fine essi volevano visitare la capitale della Corea, mentre i coreani erano decisi di non permettere tale visita. Questi perciò, rifiutando ogni altra comunicazione, si apparecchiarono alla resistenza.

Nel dì 1° luglio la spedizione risalì il fiume col divisamento di mostrarsi amichevole, se le circostanze lo permettevano, ma ben fornita del bisognevole pel il caso di un assalto. Il fatto giustificò tale precauzione, imperocchè i vascelli (quattro scialuppe a vapore e due corvette), dopo di essersi avanzati senza ostacolo fino a un punto dove il fiume notevolmente si restringeva, e dove alcune batterie erano state rizzate con una certa arte dai coreani, ecco che furono aggrediti da questi ultimi, che aprirono il fuoco, e continuarono per alcuni minuti un vigoroso cannoneggiamento. Fortunatamente per gli americani, sia che i cannoni dei coreani fossero in cattivo stato, sia che inesperti fossero coloro che li servivano, la loro pioggia di ferro e di fuoco recò assai lieve danno, ma le scialuppe americane coi loro pezzi da 12 replicarono con molta efficacia, mentre le corvette, colla loro grossa artiglieria, terminarono il combattimento dopo meno d'un quarto d'ora. Non potendo i coreani resistere agli obici lanciati dalle batterie nemiche, fuggirono, riparando tuttavia a breve distanza.

Allora gli americani accordarono a quei di Corea un lasso dieci giorni per presentare le proprie scuse; trascorso il qual tempo, fu spedita una nuova e maggior forza con ordine di distruggere i forti che avevano fatto fuoco sulla squadra.

Questi ordini furono puntualmente eseguiti. L'artiglieria americana spazzò via in breve tempo quanto le si parava davanti, e s'impadronì dei forti. Ora il *Times* dice che gli americani, avendo punito i colpevoli, possono ritenere come soddisfatto il proprio onore, ma li esorta ad avanzarsi verso la capitale della Corea, senza del che la vita dei marinai naufraghi su quella costa sarà esposta agli stessi pericoli come prima, e quindi la spedizione non avrebbe conseguito alcun risultamento.

Fra gli indirizzi inviati a S. M. il Re nella circostanza del suo ingresso in Roma e dello insediarsi in questa città della sede del Governo, dobbiamo ricordare quello del municipio di Pesaro, stato ommesso negli elenchi già pubblicati.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 28.

La Regina è leggermente indisposta.

Il Re partirà per le provincie il 2 settembre e incomincierà il suo viaggio per Valenza.

Londra, 28.

La deputazione francese in Irlanda continua a essere ricevuta entusiasticamente. Essa lascerà domani Dublino.

Il *Times* ha da Filadelfia 27: Avvenne un accidente nella ferrovia presso Boston. Ci furono 25 morti, e 50 feriti. I vagoni presero fuoco. Molte persone sono bruciate.

Madrid, 27.

Ebbe luogo la grande rivista in onore del Principe Umberto. Le truppe e i volontari acclamarono entusiasticamente il Re e il principe. Una folla immensa li accolse colla più grande simpatia.

Parigi, 28.

La Commissione per la proposta di Rivet si riunì stamane; rimanevano a regolarsi alcune difficoltà sulla redazione.

Credesi generalmente che l'Assemblea voterà, malgrado l'opposizione della destra, la proposta Rivet modificata.

Assicurasi che la destra tenterà oggi di far mettere all'ordine del giorno la discussione sulla proposta Ravinel prima della discussione della proposta Rivet.

Assicurasi che un membro proporrà oggi di fissare le elezioni dei consigli generali nella terza domenica dopo le vacanze dell'Assemblea.

È inesatto che queste elezioni sieno definitivamente fissate pel 17 settembre.

Arnim arriverà soltanto stasera.

Borsa di Vienna — 28 agosto.

Mobiliare	287 70
Lombarde	179 20
Austriache	376 —
Banca Nazionale	766 —
Napoleoni d'oro	9 60 1/2
Cambio su Londra	120 —
Rendita austriaca	69 50

Borsa di Parigi — 28 agosto.

Rendita francese 3 0/0	56 —
Rendita italiana 5 0/0	60 55
Ferrovie Lombardo-Venete	385 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	228 50
Ferrovie romane	90 —
Obbligazioni romane	157 —
Obbligazioni Ferrovie Vitt. Em. 1863	171 50
Obbligazioni Ferrovie Meridionali	183 75
Consolidati inglesi	— —
Cambio sull'Italia	5 1/2
Credito mobiliare francese	172 —
Obbligazioni della Regia Tabacchi	465 —
Azioni id. id.	686 —
Prestito	88 50

Borsa di Londra — 28 agosto.

Consolidato inglese	93 5/8
Rendita italiana	59 1/4
Lombarde	— —
Turco	45 3/4
Spagnuolo	36 1/8
Tabacchi	— —

Borsa di Berlino — 28 agosto.

Austriache	209 3/4
Lombarde	99 —
Mobiliare	159 —
Rendita italiana	58 3/4
Tabacchi	89 1/2

Chiusura della Borsa di Firenze — 29 agosto.

Rendita 5 0/0	63 87
Napoleoni d'oro	21 15
Londra 3 mesi	26 67 1/2
Marsiglia, a vista	105 25
Prestito Nazionale	88 30
Azioni Tabacchi	719 —
Obbligazioni Tabacchi	490 —
Azioni della Banca Nazionale	2825 —
Ferrovie Meridionali	404 75
Obbligazioni id.	— —
Buoni Meridionali	— —
Obbligazioni Ecclesiastiche	86 05
Banca toscana	1616 05

TELEGRAMMA METEOROLOGICO
28 *agosto.*

Il barometro è altissimo in Inghilterra, e cala leggermente in Turchia.

Sono da temere venti forti tra nord-ovest e nord-est sulle coste d'Italia, sull'Adriatico e sull'Arcipelago.

60 Hernosand, Costantinopoli; 65 Christiania, Varsavia, Roma, Lisbona; 70 Feroe, Berna, Valenza.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli Eredi Botta.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 29 agosto 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	— —	— —
Napoli	30	— —	— —
Livorno	30	— —	— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	104 20	103 70
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 70	26 60
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90	— —	— —
Trieste	90	— —	— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 80
Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 15
Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	88 50
Detto piccoli pezzi	»	— —	89 50
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	85 90
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	492 —
Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	63 75
Detti concambiati	»	— —	63 75
Banca Nazionale italiana	»	1000 —	— —
Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1135 —
Azioni Tabacchi	»	500 —	720 —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Strade Ferrate Romane	»	500 —	100 —
Obbligazioni dette	»	500 —	167 —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	630 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	500 —
Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIBACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 28 *Agosto* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 9	763 7	762 9	764 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 6	30 4	29 9	23 7	TERMOMETRO
Umidità	70 | 13 47	43 | 13 95	44 | 13 73	66 | 13 89	Massimo = 31 8 C. = 25 0 R.
Anemoscopio	N. 3	S. 9	SO. 12	N. 1	Minimo = 18 6 C. = 14 9 R.
Stato del Cielo	9. strati	3. strato cum.	5. cumuli.	5. cum. str.	

ANNUNZI A PAGAMENTO — Martedì, 29 Agosto 1871

R. PREFETTURA DI PISA

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto a termini abbreviati dei lavori consistenti nell'allargamento del fiume Arno e rettificazione di un tronco di arginatura destra a valle della città di Pisa adiacentemente all'abitato di Barbaricina, della lunghezza di metri 3315.

Si rende pubblicamente noto che la mattina di mercoledì 6 dell'entrante mese di settembre, a ore 12 meridiane, avrà luogo in questa prefettura, avanti il R. prefetto della provincia o suo consigliere delegato, con l'assistenza dell'ingegnere capo dell'uffizio del Genio civile governativo o suo rappresentante, l'esperimento del pubblico incanto ad offerte segrete, per l'appalto dei detti lavori a corpo ed a misura, in base al prezzo d'asta di L. 62,944 69.

Da oggi fino all'ora dell'incanto saranno visibili nella segreteria di prefettura il capitolato speciale d'appalto, compilato dall'uffizio del Genio civile governativo nel 28 dicembre 1870, ed i disegni di corredo. I prezzi di che in esso capitolato speciale sono a considerarsi con l'aumento del 10 per cento.

S'invita pertanto chiunque aspiri all'impresa a presentare le sue offerte in carta da bollo di lire una, esprimendo in lettere ed in cifre il ribasso che offre in unità o frazioni non minori di un quarto di lira per cento sul prezzo d'asta. Tale offerta dovrà essere chiusa in plico sigillato, e portare al di sopra il nome, cognome e paternità dell'attendente. L'appalto, salvo la decorrenza dei fatali, verrà deliberato, semprechè vi sieno almeno due offerte, a favore di colui che nella sua offerta avrà presentato un ribasso maggiore a quello determinato nella scheda sigillata, che verrà esibita da chi presiede all'asta.

Con la presentazione dell'offerta dovranno i concorrenti produrre anche un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di loro domicilio, ed un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore di sei mesi, che assicuri che l'aspirante, o suo incaricato, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

La cauzione a garanzia dell'asta sarà di lire 3000 in numerario o biglietti di banca; e quella definitiva pel contratto di lire 6,000, che potrà essere data anche in valori pubblici dello Stato al corso effettivo di Borsa, e durerà fino alla collaudazione finale dei lavori debitamente approvata.

Il contratto d'appalto subordinatamente alla superiore approvazione s'intenderà stipulato sotto l'osservanza del prescritto dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, regolamento generale di contabilità approvato con R. decreto 4 settembre 1870, e capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici. Dopo la sua stipulazione avrà tosto luogo la regolare consegna dei lavori secondo le disposizioni degli articoli 337 e 338 della citata legge, e saranno proseguiti senza interruzione al fine di renderli completamente ultimati nel tempo e termine di mesi otto, sotto comminazione di una multa di lire trenta per ogni giorno decorso oltre quell'epoca.

I pagamenti, al netto del ribasso d'asta e di una ritenuta del ventesimo, si faranno in rate di lire 10,000 ciascuna, a misura di corrispondenti avanzamenti dei lavori regolarmente eseguiti. La detta ritenuta e l'ultima rata a saldo non saranno pagate all'impresario se non dopo eseguita la finale collaudazione dei lavori d'appalto, ed approvato dall'autorità superiore il relativo verbale.

Il termine utile (fatali) è fissato in giorni 5 da quello dell'incanto, per cui, avendo luogo l'aggiudicazione, potranno essere presentate offerte di diminuzione non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento, fino a ore 12 meridiane del dì 11 settembre detto, indipendentemente da nuovo avviso.

Tutte le spese d'asta, contratto, copie, registro, bolli, diritto di concessione governativa e relative, sono a carico dell'impresa.

3673 — *Il Segretario Delegato*: T. BRIGNOLE.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI SALERNO

AVVISO DI REINCANTO.

Si notifica essere stato fatto il ribasso del 17 per cento sul deliberamento dell'impresa del foraggio occorrente ai cavalli delle regie truppe stanziate e di passaggio nella Divisione di Salerno dal 1° ottobre corrente anno a tutto settembre 1872, quale impresa, siccome emerge da pubblico avviso, venne nel giorno 21 corrente aggiudicata a L. 9 75 ogni quintale di fieno, a L. 23 30 ogni quintale d'avena, e a L. 5 75 ogni quintale di paglia mangiativa, e così a lire 1 2805 la razione per cavalleria di linea in chilogrammi 3 di fieno, 3 50 di avena e 3 di paglia mangiativa.

Epperciò nel giorno 4 settembre prossimo, alle ore 12 meridiane, si procederà in questo uffizio, nel locale di San Francesco, avanti il signor commissario di guerra della Divisione, al reincanto per cosiffatta impresa, mediante partiti segreti, ed in base al prezzo cui ora ascendono i generi e la razione dopo il preindicato ribasso del 17 per cento, cioè:

Il fieno L. 8 0925 il quintale, l'avena L. 19 3390 il quintale, e la paglia L. 4 7725 il quintale, e la razione per cavalleria di linea L. 1 062815.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, e sarà definitivo a favore di chi nella propria offerta, che dovrà essere firmata, suggellata ed in carta con bollo di lire una, avrà esibito il ribasso di un tanto per cento maggiore sui prezzi ridotti dei generi e della razione, specificati nell'alinea che immediatamente precede.

La cauzione resta ferma in L. 26,000 di capitale effettivo, com'è indicato nell'avviso d'asta 14 luglio decorso, e rimangono ferme altresì tutte le altre condizioni espresse nell'avviso d'asta medesimo.

La tassa di registro, nonchè le spese tutte e dritti inerenti all'asta ed alla stipulazione del contratto, saranno a carico del deliberatario definitivo.

Salerno, 26 agosto 1871.

Per detta Intendenza militare
3674 — *Il Sottocommissario di Guerra* SANTORO.

3484 **AVVISO.**
(2a *pubblicazione*)

Con deliberazione della seconda sezione del tribunale civile di Napoli del trenta gennaio 1871 si è disposto che le tre partite di rendita iscritte sul Gran Libro in testa del defunto Pierantonj Giuseppe fu Pasquale, l'una di lire dieci contenuta nel certificato sotto il num. 27613, l'altra di lire 250 contenuta nel certificato sotto il numero 131902, e la terza di lire 220 contenuta nel certificato sotto il n. 136495, vengano dalla Direzione del Debito pubblico del Regno d'Italia tramutate per successione in favore di Pietro Pierantonj fu Pasquale, unico erede di esso intestatario.

LUIGI GAZZARA.

AVVISO.

Mediante atto da me sottoscritto, ricevuto nel 21 agosto corrente, i signori Enrico, Carlo e Giovanni Agrestini, dimoranti in Roma, via di Porta Pinciana, n. 48, hanno dichiarato accettare con benefizio d'inventario la eredità intestata relitta dal fu Domenico Agrestini, loro comune genitore, defunto nella casa da loro abitata li 23 luglio prossimo passato.

Dalla cancelleria della pretura 1a.
Roma, addì 26 agosto 1871.

Il cancelliere
3668 — A. BENZI.

AVVISO.

I signori Augusto e Luigi De Santis, dimoranti in Roma, con atto da me ricevuto nel 10 agosto corrente, dichiaravano di accettare con beneficio d'inventario la eredità relitta dal fu Francesco De Santis, loro comune genitore, defunto in Roma, via di Ripetta, lì 14 marzo 1871.

Dalla cancelleria della pretura 1a.
Roma, addì 26 agosto 1871.

Il cancelliere
3669 — A. BENZI.

3273 **DECRETO.**
(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino,

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso presentato dal causidico Vincenzo Gianolio, vicecancelliere presso lo stesso tribunale, e dalla sua cognata Giuseppina Benso vedova di Teodoro Gianolio, domiciliati in Torino, e degli annessi titoli:

1° Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e per essa l'ufficio di prefettura di Torino a rimettere a mani del coricorrente causidico Vincenzo Gianolio fu Luigi, domiciliato in Torino, come erede universale del di lui fratello Teodoro Gianolio fu Luigi, domiciliato pure in Torino, in forza del costui testamento 31 luglio 1863, rogato Thorosano, registrato a Saluzzo il 5 agosto stesso anno, al n. 866, con lire 2 20, coll'intervento ed adesione della Giuseppina Benso fu notaio Giovanni, vedova di detto Teodoro Gianolio, domiciliata pure in Torino, come usufruttuaria della eredità del marito in forza dello stesso testamento, le sei cartelle del Debito Pubblico al portatore, consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, dell'annua complessiva rendita di lire 695, portanti i numeri 54356, 54357, 54358, 54359, 54360 e 54361, colle unite cedole per il semestre scaduto con tutto giugno ultimo, e coi tre uniti assegni per il semestre scaduto a tutto dicembre 1870, esistenti presso la prefettura di Torino, come da ricevuta 5 novembre 1870, n. 855, e n. 950 di posizione, intestata al defunto Gianolio Teodoro.

2° Autorizza la stessa Direzione generale del Debito Pubblico di operare la traslazione a favore dello stesso causidico Vincenzo Gianolio fu Luigi, domiciliato in Torino, come erede universale del defunto Teodoro Gianolio fu Luigi, domiciliato pure in Torino, suo fratello, in forza del di costui testamento 31 luglio 1863, sovracitato, della rendita consolidata cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, intestata al ridetto Teodoro Gianolio, e risultanti dai certificati n. 6863, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 58812, 58813 e 77403, accennati nel ricorso, della rendita complessiva di lire 1410, cioè il primo della rendita di lire 735, il secondo di lire 75, il terzo di lire 50, il quarto di lire 70, il quinto di lire 100, il sesto di lire 80, il settimo di lire 100, l'ottavo di lire 70, il nono di lire 5, il decimo di lire 5 e l'undecimo di lire 120, continuata sui nuovi certificati nominativi la stessa annotazione di vincolo esistente su quelli, che rimangono perciò annullati.

Torino, 17 luglio 1871.

BONARO, presidente.
BORGIALLI, vicecanc.

AVVISO.
(2a *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Livorno pronunziato in camera di consiglio la mattina del dì 4 agosto stante, la sottoscritta Giovannina Gragnani negli Andreini fu riconosciuta unica figlia ed erede del fu suo padre Innocenzo Gragnani, e fu autorizzata a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti una cartella di lire 100 di rendita italiana 5 per 0/0, ivi depositata in nome del surricordato Innocenzo Gragnani a cautela dell'appalto dei lavori per la costruzione di un muro di cinta con ringhiera attorno al bacino di carenaggio di Livorno, come da relativa polizza di n. 4151.

Livorno, li 10 agosto 1871.
3478 — GIOVANNINA ANDREINI.

AVVISO.
3296 (3a *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale di Piacenza del 25 luglio 1871 è stato ordinato lo svincolo dall'ipoteca del certificato del Debito pubblico n. 1934 dell'annua rendita di lire 50, che l'ora fu direttore Angelo Bianchi depositava alla Cassa depositi e prestiti a cauzione del notariato, e venne pure ordinato che, convertito in cartelle del Debito pubblico al portatore, siano rilasciate agli eredi intestati di detto notaio dott. Bianchi nel decreto indicati.

Piacenza, il 1° agosto 1871.

BACCIOCCHI dott. ALESSANDRO
incaricato dagli eredi suddetti.

Citazione per pubblico proclama

ai termini dell'articolo 146 *Codice di procedura civile, giusta la deliberazione del tribunale civile di S. Maria Capua Vetere del dì* 6 *giugno* 1871 *che in piede del presente atto sarà trascritto.*

Sulle istanze dei signori: Fortunato Barbera, domiciliato in S. Benedetto di Caserta — Carmela Barbera vedova di Domenico Casapulla, domiciliata in Caserta — Carolina Barbera, domiciliata in S. Leucio — Gaetana Barbera, domiciliata in Napoli, e Maddalena Barbera moglie di Benedetto Giustiniani, domiciliata in Messina Borgo San Leone: il primo nella qualità di fratello del defunto Raimondo Barbera, e le altre anche nella qualità di eredi per la loro quota di detto defunto Barbera, cioè esse Carmela, Carolina e Gaetana, quali figli ed eredi del defunto Francesco Barbera che fu fratello di Raimondo; ed essa Maddalena quale figlia ed erede nella di lei quota del predefunto di lei genitore Ferdinando Barbera, che fu fratello pure di Raimondo. E tutti detti istanti Barbera eligono domicilio in S. Maria Capua Vetere presso del loro procuratore signor Gennaro Alimenti in via S. Pietro.

Vengono citati per pubblico proclama i seguenti individui:

1. Giuseppa Barbera vedova de Gregorio, domiciliata in Messina largo dei Santi Cosmo e Damiano, erede pure nella decima parte del detto fu Raimondo Barbera.

2. Francesca Barbera vedova di Litterio Bevacqua, domiciliata in Messina Borgo Porta Legni, anche erede nella decima parte del medesimo defunto Raimondo Barbera.

3. Raimondo Barbera juniore, domiciliato in Lungaro.

E detto Raimondo Barbera, unitamente alle istanti Carmela, Gaetana e Carolina Barbera pure quali figli ed eredi del fu Francesco Barbera, e quindi per dritto di rappresentazione eredi tutti e quattro nella decima parte del fu Raimondo Barbera seniore.

4. Filippo Barbera, domiciliato in Messina Borgo Porta Legni.

5. Coniugi Caterina Barbera e Salvatore Liotta, domiciliati anche in Messina Borgo Porta Legni.

E detti Filippo e Caterina Barbera quali eredi del fu padre loro Antonino Barbera, e quindi per dritto di rappresentazione eredi nella decima parte anche del fu Raimondo Barbera.

6. Domenico Cervati, domiciliato in Napoli.

7. Leopoldo Cervati, domiciliato in Napoli.

8. Federico Cervati, domiciliato in Napoli.

9. Mariantonia Cervati vedova di Giuseppe Pertia, domiciliata in Napoli.

10. Clementina Cervati vedova di Agostino Vittozzi, domiciliata in Napoli.

11. Maria Giuseppa Cervati, vedova di Camillo Ranieri, domiciliata in Napoli.

E tutti detti Domenico, Leopoldo, Federico, Mariantonia, Clementina e Maria Giuseppa Cervati, quali eredi di Margherita Barbera, e quindi per diritto di rappresentazione eredi nella decima parte del fu Raimondo Barbera.

12. Michela Cucci vedova di Antonio Pane, domiciliata in S. Leucio.

13. Teresa Cucci, vedova di Agostino Cornillon, domiciliata in S. Leucio.

14. Coniugi Grazia Cucci e Stefano Rossi, domiciliati in Grumo Nevano.

15. Teresa Savarese vedova del signor Raffaele Cucci, costei quale erede beneficiata dei furono fratelli Costantino e sacerdote Domenico Cucci — e detta signora Savarese quale madre e legittima amministratrice dei di lei figli minori procreati col defunto di lei marito Raffaele Cucci; a nome detti minori Angelo, Rosina, Giuditta, Mariannina e Gaetano Cucci — proprietaria domiciliata in Caserta.

E detti Cucci quali eredi beneficiati della fu Alessandra Barbera, e quindi per dritto di rappresentazione eredi nella decima parte del defunto Raimondo Barbera per la loro quota.

16. Nicola Alimenti, domiciliato in Caserta.

17. Paolo Alimenti, domiciliato in Caserta.

18. Angelo Alimenti, domiciliato in Caserta.

19. Gennaro Alimenti, domiciliato in Caserta.

20. Salvatore Alimenti, domiciliato in Caserta.

24. Coniugi Amalia Alimenti e Ferdinando Gallo, domiciliati in Caserta.

E tutti detti signori Alimenti quali eredi beneficiati e rappresentanti della predefunta loro genitrice signora Anna Cucci; e tanto costei quanto i predetti signori Michela, Teresa, Maria Grazia, fu Costantino, fu sacerdote Domenico, e fu Raffaele Cucci quali eredi di Alessandra Barbera, e per dritto di rappresentazione eredi, pure nella decima parte dell'eredità del defunto Raimondo Barbera.

25. Felice Perciabosco del fu Nunzio, domiciliato in Messina Borgo Porta Legni.

26. Filippo Perciabosco del fu Nunzio, domiciliato in Messina Borgo Porta Legni.

27. Coniugi Concetta Perciabosco e Michele Blanfato, e costui per semplice autorizzazione maritale, domiciliati in Messina alla strada dei Monisteri; e detti signori Perciabosco quali eredi della defunta loro genitrice Carolina Barbera, e per dritto di rappresentazione eredi nella decima parte dell'eredità del defunto Raimondo Barbera.

28. Giuseppa Romeo, domiciliata in Messina alla strada Cuore di Gesù e Maria Boccetta — quale erede della defunta di lei madre Maria Barbera, e per dritto di rappresentazione erede della decima parte dell'eredità del defunto Raimondo Barbera.

29. Coniugi Maria Grazia Barbera e Luigi Landi, domiciliati in Sala di Caserta, ed esso Landi per la semplice legale autorizzazione.

30. E Petronilla Barbera vedova di Giovanni Fiorillo, domiciliata in Briano di Caserta.

E dette signore Maria Grazia e Petronilla Barbera, unitamente alla istante Maddalena Barbera, eredi nella decima parte dell'eredità del defunto Raimondo Barbera.

E per regolarità di procedura, non perchè vi avessero dritto alcuno sotto qualsiasi forma e qualità, ma solo per evitare dilatorie eccezioni — ai seguenti altri individui:

1. Monsignor Enrico de Rossi vescovo di Caserta, domiciliato nel palazzo dell'Episcopio.

2. Canonico Pietro Pisanelli vicario generale di detta diocesi di Caserta, domiciliato in Pucciano di Caserta.

3. Canonico Domenico Janniello qual rappresentante il Capitolo di Caserta.

4, 5 e 6. Felicia Aloj figlia di Salvatore, e coniugi Salvatore Aloj e Giuseppe Lingria, il primo per l'autorizzazione maritale non solo, ma pure qual padre e legittimo amministratore di detta sua figliuola ove fosse minore ancora, domiciliati in Reggio.

7. Nonchè ad essi Aloj e Lingria nel domicilio eletto del loro procuratore in S. Maria Capua Vetere signor Pietro Barca.

8. Coniugi Angela Lingria e Salvatore Silibech, domiciliati in Reggio.

9. Luigi Aloj, domiciliato in Reggio.

10. Coniugi Annunziata Aloj ed Agostino Plutino, domiciliati in Reggio.

11. Coniugi Antonia Aloj e Domenico Porcino, domiciliati in Reggio.

12. Francesco Aloj, domiciliato in Reggio.

13. Giovanni Lingria, domiciliato in Reggio.

14. Giuseppe Lingria, domiciliato in Reggio.

14*bis*. Nonchè ad essi tutti Lingria e Silibech — Aloj e Plutino, Aloj e Porcino, Aloj e Lingria nel domicilio eletto del loro procuratore in S. Maria Capua Vetere signor Giuseppe Golia.

15. Giuseppe Assenzio, domiciliato in Messina.

16. Candeloro Assenzio, domiciliato in Messina.

17. Giosuè Assenzio, domiciliato in Messina.

18. Teresa Assenzio, domiciliata in Messina.

19. Antonio Assenzio padre di tutti detti Assenzio, e per rappresentare qual legittimo amministratore quelli che tra detti figli son minori, domiciliati in Messina.

20. Maria Barbera, domiciliata in Messina.

21. Litterio Barbera, domiciliato in Messina.

22. Domenico Barbera, domiciliato in Messina.

23. Carmela Barbera, domiciliata in Messina.

24. Giuseppe Barbera, domiciliato in Messina.

25. Vincenzo Barbera padre di detti Barbera e per rappresentare qual legittimo amministratore quelli che tra detti figli son minori, domiciliato pure in Messina.

26. Marianna Autelitano, domiciliata in Bove di Calabria.

27. Giuseppe Autelitano, domiciliato in Bove di Calabria.

28. Maria Concetta Autelitano, domiciliata in Bove di Calabria.

29. Teresa Autelitano, domiciliata in Bove di Calabria.

31. Francesco Autelitano, domiciliato in Bove di Calabria.

32 e 33. Coniugi Pasquale Autelitano e Michelina Autelitano genitori di detti Autelitano, domiciliati in Bove di Calabria, e detto Pasquale tanto per autorizzare detta sua moglie, quanto unitamente a costei quali legittimi amministratori per rappresentare quelli tra detti loro figli che sono minori.

34. Marianna Castellano, domiciliata in Reggio.

35. Carmela Castellano, domiciliata in Reggio.

37. Gregorio Castellano, domiciliato in Reggio.

38 e 39. Coniugi Antonino Castellano e Maria Vespia, genitori di detti Castellano, domiciliati pure in Reggio; e detto Antonino tanto per autorizzare detta sua moglie quanto unitamente a costei nella qualità di legittimi amministratori, per rappresentare quelli, che tra detti figli si trovano minori.

40. Giacomo Scandurra, domiciliato in Messina.

41. Litterio Scandurra, domiciliato in Messina.

42. Gaetano Scandurra, domiciliato in Messina.

43. Marta Scandurra, domiciliata in Messina.

44 e 45. Coniugi Giuseppe Scandurra e Teresa Barbera, genitori di detti Scandurra, domiciliati in Messina; ed esso Giuseppe, tanto per autorizzare detta sua moglie, quanto unitamente a costei nella qualità di legittimi amministratori, per rappresentare quelli che tra detti figli si trovano minori.

46. Nonchè ad essi tutti Assenzio, Barbera Autelano, Castellano, Vespia e Scandurra nel domicilio eletto presso del loro procuratore in Santa Maria Capua Vetere signor Carlo Positani.

47. Antonio Barbera figlio di Biagio bracciale, domiciliato in Ortolia di Messina.

48. Michele Micale bracciale, domiciliato in Ortolia di Messina.

49. Cosmo Micale domiciliato in Ortolia di Messina, bracciale.

E detti Micale quali figli dei furono coniugi Giovanni e Maria Barbera.

50. Paolo Carboni bracciale, domiciliato in Ortolia di Messina, quale figlio dei furono coniugi Berardino e Francesca Barbera.

51. Antonio Barbera bracciale, domiciliato in Ortolia di Messina.

52. Giuseppe Barbera domiciliato in Ortolia di Messina, bracciale.

53. Cosmo Barbera anche bracciale, domiciliato in Ortolia di Messina.

54. Giuseppe Violato domiciliato in Messina.

55. E Francesco Violato figlio di detto Giuseppe domiciliato in Messina.

56. Raffaele Ricciardi domiciliato in Messina.

57. Teresa Ricciardi domiciliata in Messina.

58. Giovanni Grasso domiciliato in Messina.

59. Teresa Bevacqua domiciliata in Messina.

60. Nonchè ad essi tutti Barbera, Micale, Carbone, Violato, Ricciardi, Grasso e Bevacqua nel domicilio da loro eletto in Santa Maria Capua Vetere presso del loro procuratore signor Pietro Barca.

61. Achille Vittozzi domiciliato in Portici.

62. Maria Vittozzi domiciliata in Portici.

63. Virginia Vittozzi domiciliata in Portici.

64. Silvia Vittozzi domiciliata in Portici.

65. Maria Cristina Vittozzi domiciliata in Portici.

66. Claudio Vittozzi domiciliato in Portici.

67. Achille Vittozzi, chirurgo militare domiciliato in Portici, padre di detti Vittozzi e nella qualità di legittimo amministratore di quelli che tra detti figli si trova minore.

68. Rosa Porrino domiciliata in Napoli, vico del Gelso a Chiaia, n. 29.

69. Clementina Porrino domiciliata in Napoli, vico del Gelso a Chiaia, numero 29.

70. Maria Concetta Porrino domiciliata in Napoli, vico Gelso a Chiaia, n. 29.

71 e 72. Coniugi Marcello Porrino ed Adelaide Vittozzi, genitori di detti Porrino, e detto Porrino tanto per autorizzare sua moglie, che unitamente a costei nella qualità di legittimi amministratori di quelli che fra i detti figli si trovano minori.

73. Adelaide Vittozzi di Vincenzo domiciliata in Napoli, vico Cimmino, numero 5.

74. Concetta Vittozzi di Vincenzo, domiciliata vico Cimmino, n. 5.

75. Vincenzo Vittozzi fu Agostino domicililiato vico Cimmino, n. 5, padre e legittimo amministratore di dette sue figlie Adelaide e Concetta.

76. Maria de Liguoro domiciliata in Napoli, strada Speranzella, n. 178.

77 e 78. Coniugi Giovanbattista de Liguoro e Giovanni Vittozzi domiciliati in Napoli, strada Speranzella, n. 178, e detto de Liguoro per autorizzare sua moglie e qual legittimo amministratore di detta sua figlia Maria.

79. Antonio Sbordone domiciliato strada San Giuseppe dei Nudi, n. 18.

80. Maria Cristina Sbordone domiciliata strada San Giuseppe dei Nudi, numero 18.

81 e 82. Coniugi Filippo Sbordone ed Enrichetta Vittozzi genitori di detti Sbordone, domiciliati strada San Giuseppe dei Nudi, n. 18, e detto Filippo, sia per autorizzare detta sua moglie, che qual legittimo amministratore di quelli che tra detti figli fossero minori.

83. E tutti detti signori Vittozzi Porrino, de Liguori e Sbordone nel domicilio da essi eletto in Santa Maria Capua Vetere presso del loro procuratore signor Ernesto Cocle.

84. Francesca Virga domiciliata in Napoli.

85. Gaetana Virga domiciliata in Napoli.

86. Francesco Virga padre di dette Virga e legittimo amministratore di quelle che sono minori.

87. Ed essi signori Virga nel domicilio eletto in Santa Maria Capua Vetere presso del loro procuratore signor Pasquale di Gennaro.

88. Ferdinando Cortella domiciliato in Taormina.

89. Rosaria Cortella domiciliata in Taormina.

90. Paolo Cortella domiciliato in Taormina.

90*bis*. Ed essi Cortella nel domicilio eletto in Santa Maria presso il procuratore Pietro Barca.

91 e 92. Giuseppe Tarrò e Francesco Triconi, costui tanto per l'autorizzazione maritale che in nome proprio, domiciliati in Messina.

93 e 94. Coniugi Maria Grazia Tarro e Francesco David, costui tanto per la maritale autorizzazione che in nome proprio domiciliati in Messina.

95. Guglielmo Tarro domiciliato in Messina.

96. Gioacchino Tarro domiciliato in Messina.

97. Litterio Tarro domiciliato in Messina.

98. Domenico Triconi domiciliato in Messina.

99. Caterina Triconi domiciliata in Messina.

100. Maria Grazia David di Francesco domiciliata in Messina.

101. Giuseppe David di Francesco domiciliato in Messina.

102. E tutti essi signori Tarro, Triconi, Tarro e David, e Tarro, nel domicilio da essi eletto in Santa Maria Capua Vetere presso del loro procuratore signor Giuseppe Golia.

103. Anna Maria Barbera domiciliata in Reggio.

104. Carmela Castellano domiciliata in Reggio.

105. Antonio Castellano domiciliato in Reggio.

106. Giuseppe Castellano domiciliato in Reggio.

108. Elisabetta Castellano domiciliata in Reggio.

109. Gaetano Caruso domiciliato in Reggio.

110. Maria Caruso domiciliata in Reggio.

111. Domenico Barbera domiciliato in Messina.

112. Vincenzo Barbera domiciliato in Messina.

113. Teresa Barbera domiciliata in Messina.

114. E Gaetana Barbera domiciliata in Messina.

115. E tutti detti signori Barbera, Castellano e Caruso nel domicilio da essi eletto in Santa Maria Capua Vetere presso il loro procuratore signor Carlo Positani.

Si dichiara quanto appresso:

Raimondo Barbera di Caserta morivasi nel gennaio del 1854, il quale mercè testamento per atto pubblico del 17 novembre 1853 per notar Giambattista Bianchi di Caserta (1), avea disposto in un modo bizzarro, anzi inconseguente, della sua vistosa eredità. In fatti legava anzitutto al capitolo cattedrale di Caserta dodici moggia di territorio denominatorio di antica misura nel tenimento di Caserta, luogo detto Uttaro, con l'obbligo di istituire due cappellanie per messe due giornaliere, nominando all'uopo il canonico signor Michele Ricciardi, l'una da celebrarsi nel vescovado sull'altare di Sant'Anna, e l'altra nella cappella o oratorio di San Carlo sotto il titolo di Monte Vergine, in suffragio dell'anima di esso testatore e dei suoi congiunti del valore di ducati cento per ciascun pio luogo.

Indi, dopo di aver fatto diversi legati, ordinava indistintamente la vendita di tutti i beni e predii urbani senza formole giudiziarie, dovendosi il prezzo invertire nientemeno in celebrazione di messe piane per suffragio dell'anima sua; nominando all'oggetto per esecutore testamentario il vescovo di Caserta ed il di costui vicario generale.

I beni, che lasciava, consistevano in altre moggia cinque facendo parte del dippiù delle indicate moggia dodici di terreno in Caserta, luogo detto lo Uttaro — in quattro vasti casamenti con giardino alla strada S. Carlo pure in Caserta, ed in un credito di ducati trentottomila, pari a lire 161,500, contro la eredità del principe di Salerno Leopoldo Borbone, e per il quale pende giudizio presso il tribunale civile di Napoli.

Mortosi esso Barbera, come si è detto nel mese di gennaio 1854, più Brevi pontificii furono emessi — in primo sulle querele del signor Fortunato Barbera e poi su di quelle degli altri eredi legittimi rimasti nella miseria, cioè fratelli e sorelle e discendenti da fratelli e sorelle predefunte del nominato fu Raimondo Barbera — Brevi, abbenchè muniti del R. *exequatur*, giusta la polizia del già Regno delle Due Sicilie, pur tuttavolta rimasero ineseguibili per la impossibilità di poter essere attuati, a fronte di una sovrana disposizione in data 20 agosto 1857, nullamente emanata, sulle assertive di taluni domiciliati in lontani paesi, e che si erano qualificati anche come eredi del prelodato defunto Raimondo; quandochè per un precedente rescritto pontificio, corroborato da Regio *exequatur*, e messo in attuazione dalle parti interessate presso de' tribunali, non vi si poteva tornare sopra ed invalidarne la sua forza probante.

Laonde tale nullo ed anomalo rescritto avea nominato tre arbitri inappellabili per la ripartizione di due soli terzi della predetta eredità, in favore di quella gente intrusa e non parente affatto al defunto Raimondo, o tutto al più, se parenti fossero stati, lo erano in lontanissimo grado, e quindi nella esistenza di più prossimi parenti, esclusi, per legge, ontinamente dalla successione in parola.

Epperò tale anormale arbitramento, è rimasto già estinto per il decorrimento dei termini.

Così lo strano testamento di detto Barbera è rimasto ineseguito, non facendosi dal vescovo nessun atto di accettazione, o di esecuzione, a segno che rimasta estinta la Commissione arbitrale per la cessazione del mandato conferitogli, anzi non esistendovi più i componenti di essa, il signor Raffaele Cucci, ora defunto — amministratore in allora giudiziario de' cespiti di detta eredità e creditore nel contempo — sottopose egli ad espropria i fabbricati, i quali per mancanza di concorrenti ne rimasero aggiudicati ad esso Cucci e ad altri creditori di tanta quantità per quanto fu sufficiente a pagare i loro rispettivi averi.

Nella espropriazione in parola, come di dritto concorrevano gli istanti, non che gli altri eredi legittimi e prossimi di detto Raimondo Barbera, che figuravano pure come debitori espropriati, perchè fratelli e sorelle e discendenti da fratelli e sorelle del prelodato Raimondo, come rilevasi dagli atti di espropriazione, dall'albero genealogico stampato e che sarà esibito negli atti, non che della sentenza del 1° febbraio 1862 proferita dalla prima sezione del tribunale civile di Santa Maria, in contraddizione appunto di essi pretesi ed intrusi eredi dal n. 4*bis* al n. 115. A quale oggetto il giudice collocatore signor Rossi nel 6 marzo 1864 dando fuori la sua nota graduava i creditori privilegiati ipotecari e cartolari di detto Raimondo Barbera defunto, rinviava le parti in un giudizio di propria sede, unitamente a quella classe di persone intruse per lo esame dei loro dritti.

Tale nota fu opposta dagli eredi legittimi del fu Raimondo Barbera, sul motivo ancora che anche quando il giudice collocatore avrebbe voluto rinviare le loro giuste dimande in un giudizio di propria sede, certamente non poteva far più parola di commissione arbitramentale e di sovrana disposizione, perchè tutto era estinto e finito.

Ma il tribunale civile di Santa Maria con sentenza del 25 luglio detto anno 1864 non curò tali opposizioni, rimanendo così confermata la nota.

Ciò premesso, alla fin fine volendo gl'istanti signori Fortunato Barbera, Carmela, Carolina e Gaetana Barbera, non che la signora Maddalena Barbera autorizzata come sopra, e tutti nelle rispettive qualità, ammessi al gratuito patrocinio, mettere termine a tale faccenda, e quindi porre in attuazione nel giudizio di propria sede le loro ragioni, a cui sono stati rinviati con la enunciata sentenza del 25 luglio 1864 — premettono anzitutto che, per il vigente Codice civile, non che per la legge del 17 febbraio 1861, e per le altre posteriori l'illustrissimo monsignor Enrico de Rossi e suo vicario canonico Pietro Pisanelli non hanno alcun diritto a pretendere cosa alcuna su detta eredità Barbera; e che il prelodato Capitolo di Caserta, rappresentato da detto canonico signor Domenico Janniello — non avendo neppure diritto qualsiasi sulla indicata eredità Barbera, così non ha ragione a ritenere ulteriormente presso di sè il fondo lo Uttaro e deve rilasciarlo. Parimenti detti intrusi voluti parenti non hanno pure, nè possono avere per legge alcun diritto di successione nell'eredità in discorso.

Perchè nell'esistenza di fratelli e sorelle, e di discendenti di fratelli e sorelle del defunto Barbera, e dopo che il breve pontificio del 17 febbraio 1857 aveva devoluto in di loro beneficio due terze parti di detta eredità *secundum legem successionis utriusque Siciliae*, non vi potevano concorrere altri voluti parenti di sesto grado inclusivamente e i discendenti di uno stipite diverso — anzi il sovrano rescritto del 20 agosto 1857, a prescindere dalla sua nullità, non intese mai nè potea derogare le leggi successorie del Regno. E nella strana ipotesi che l'avesse fatto era inattuabile, perchè, con un decreto potevasi solo distruggere la legge del sovrano imperante, e non con un semplice rescritto; tanto più che estinta una volta la Commissione arbitrale per il decorrimento dei termini, rimase senza tema di errare fermo nello interesse degli eredi legittimi quel breve pontificio del 17 febbraio 1857, debitamente munito di regio *exequatur* secondo la polizia del regno in allora vigente.

Si aggiunge infine — che appena pubblicato il decreto del 17 febbraio 1865 il vescovo di Caserta era ed è decaduto dal diritto a prendere una terza parte di detta eredità e dell'intero valsente, onde farne celebrare messe per l'anima del testatore Barbera; come parimenti il capitolo cattedrale di Caserta, a prescindere, che non può neppure ritenere il fondo lo Uttaro, quando che si rifletta, che le messe sono a coscienza dell'erede, e quando non solo per l'antica polizia del regno richiamata in vigore con altra legge della stessa data 17 febbraio 1861, che dichiarava cessato ed estinto il concordato borbonico conchiuso con la Sede Pontificia nel 16 febbraio 1818 — pure per l'articolo 831 del Codice civile, il legato per l'anima è nullo, inefficace, e da considerarsi come non scritto.

Per le addotte ragioni quindi di fatto, e di diritto, io sottoscritto usciere ho citato detti signori Giuseppa e Francesca Barbera, Raimondo Barbera *juniore*, Filippo e Caterina Barbera, Domenico Leopoldo, Federico, Mariantonia, Clementina e Maria Giuseppa Cervati, Michela e Teresa Cucci, coniugi Grazia Cucci e Stefano Rossi, Teresa Savarese, Nicola, Paolo, Angelo, Gennaro, Salvatore Alimenti, non che coniugi Amalia Alimento e Ferdinando Gallo, Felice e Filippo Perciabosco, coniugi Concetta Perciabosco e Michele Blandato, Giuseppa Romeo, coniugi Maria Grazia Barbera e Luigi Landi e Petronilla Barbera, tutti nelle rispettive qualità e nel nome come dagli atti.

Come parimenti ho citato per regolarità di procedura e sotto le debite proteste e riserve non solo, ma pure senza riconoscere in essi diritto alcuno i detti signori: Monsig. Enrico de Rossi, Can. Pietro Pisanelli, Can. Domenico Janniello, Felice Aloj, coniugi Salvatore Aloj e Giuseppa Lingria, nonchè il procuratore sig. Pietro Barca — coniugi Angela Lingria e Salvatore Silbech, Luigi Aloj, coniugi Annunziata Aloj ed Agostino Plutino, coniugi Antonia Aloj e Domenico Persino, Francesco Aloj, Giovanni e Giuseppe Lingria, non che il loro procuratore signor Giuseppe Golini — Giuseppe Candelora, Giosuè, Teresa ed Antonio figli e padre Assenzio, Maria, Litterio, Domenico, Carmela, Giuseppe e Vincenzo figli e padre Barbera, Mariantonia, Giuseppe, Maria Concetta, Teresa, Saveria e Francesco Autelitano, coniugi Pasquale e Michelina Autelitano, coniugi Pasquale e Michelina Autelitano, Marianna e Carmela, Rosa e Gregorio Castellano, coniugi Antonio Castellano e Maria Vespia, Giacomo, Litterio, Gaetano e Maria Scandurra, coniugi Giuseppe Scandurra e Teresa Barbera, non che il loro procuratore signor Carlo Positani — Antonio Barbera, Michele e Cosmo Micale, Paolo Carboni, Antonio, Giuseppe e Cosmo Barbera, Giuseppe e Francesco Violato, Raffaele e Teresa Ricciardi, Giovanni Grosso e Teresa Bevacqua, non che il loro procuratore signor Pietro Barca — Achille, Maria, Virginia, Silvia, Maria Cristina, Claudio ed Achille Porrino ed Adelaide Vittozzi, Adelaide Concetta e Vincenza Vittozzi, Maria de Liguoro, coniugi Giovambattista de Liguori e Giovanni Vittozzi, Maria de Liguoro, coniugi Giovambattista de Liguoro e Giovanni Vittozzi, Antonio e Maria Cristina Sbordone, coniugi Filippo Sbordone ed Errichetta Vittozzi, non che il di loro procuratore signor Ernesto Cocle — Francesca, Gaetana e Francesco Virga, non che al loro procuratore signor Pasquale di Gennaro — Ferdinando, Rosaria e Paolo Cortella, non che al loro procuratore signor Pietro Barca — coniugi Giuseppa Tarrò e Francesco Triconi, coniugi Maria Grazia Tarro e Francesco David, Guglielmo, Gioacchino, Litterio, Domenico e Caterina Triconi Maria Grazia e Giuseppe David, non che al di loro procuratore signor Giuseppe Golini e Anna Maria Barbera, Carmela, Antonio, Giuseppe, Michelina ed Elisabetta Castellano, Gaetana e Maria Caruso, Domenico, Vincenzo, Teresa e Gaetana Barbera, non che al loro procuratore signor Carlo Positano.

Tutti nelle rispettive asserte qualità e nomi.

1. A comparire innanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel termine di legge, ed in quella sezione che sarà assegnata la causa — ad oggetto di sentire i primi, cioè dal numero 1° al numero 30, quali fratelli e sorelle e discendenti da fratelli e sorelle del defunto Raimondo Barbera, ordinare la divisione della costui eredità in dieci quote uguali, per attribuirsene — la prima all'istante Fortunato Barbera — la seconda a Giuseppe Barbera — la terza a Francesca Barbera — la quarta a Francesco Barbera e per esso per dritto di rappresentazione in parti uguali ai suoi figli Raimondo, ed istanti Carmela, Gaetana e Carolina Barbera — la quinta ad Antonino Barbera, e per esso in parti uguali per dritto di rappresentazione ai suoi figli Filippo ed Anna Maria Barbera — la sesta a Margherita Barbera, e per essa per dritto di rappresentazione in quote uguali ai suoi figli Domenico, Leopoldo, Federico, Mariantonia, Clementina e Maria Giuseppa Cervati — la settima ad Alessandra Barbera, e per essa per dritto di rappresentazione ed in quote uguali ai suoi figli Michele, Teresa e Grazia Cucci, nonchè Anna Cucci defunta, e per costei anche per dritto di rappresentazione ai di lei figliuoli Nicola, Paolo, Angelo, Gennaro, Salvatore ed Amalia Alimento, come parimenti Raffaele Cucci defunto, tanto in nome proprio, che come erede dei fratelli predefunti Costantino e sacerdote Domenico Cucci, e per esso anche per dritto di rappresentazione i di lui figli minori rappresentati dalla madre ed amministratrice signora Teresa Savarese — la ottava a Carolina Barbera, e per essa per dritto di rappresentazione ai di lei figli Felice, Filippo e Concetta Perciabosco — la nona a Maria Barbera, e per essa per diritto di rappresentazione alla sua figliuola Giuseppa Romeo — la decima finalmente a Ferdinando Barbera, e per esso per dritto di rappresentazione alle sue figlie Maria Grazia e Petronilla Barbera, nonchè alla istante Maddalena Barbera.

2. Per sentir nominare un perito onde procedere allo apprezzo, distacco ed assegno dei fondi appartenenti a detta eredità a dividersi.

3. Per sentir delegare un giudice del Collegio per ricevere il giuramento del perito, e nominare un notaio per procedere alla formazione delle quote ed a tutte le operazioni della divisione a norma di legge.

4. Per sentirsi tutti detti rimanenti citati dal numero 1 *bis* al numero 115 della presente citazione mettere fuori causa del presente giudizio, come mancanti di qualità giuridica, sia ancora per non essere parenti del defunto Raimondo Barbera, sia che se anche lo fossero, sono esclusi dalla legge, come più lontani degli istanti e degli altri notati dal numero 1 al numero 30; ed esso monsignor de Rossi e suo vicario per non aver più ragione a pretendere il terzo dell'eredità in discorso, essendo ben anche rimasto un peso di coscienza dell'erede la celebrazione delle messe.

5. Ed ove mai essi citati dal numero 1*bis* al numero 115 insistessero a voler sostenere il loro mal locato diritto a base del rescritto del 20 agosto 1857 che nominava la Commissione arbitramentale già estinta per legge, in tal caso per sentir dichiarare la nullità del medesimo, e la nessuna influenza di tale atto, onde poter togliere agl'istanti i loro diritti acquistati per effetto della legge e di precedenti Bolle Pontificie, munite di Regio *exequatur* a norma della polizia del Regno in allora in vigore, e che costituiscono cosa giudicata.

6. Subordinatamente per sentir dichiarare, che a mente del rescritto medesimo, a prescindere, che un atto di simil fatta non aveva forza di derogare la legge, il giudicato ed il precedente atto sovrano che aveva dato esecuzione nel Regno al precedente Breve Pontificio — si diceva — per sentir dichiarare tutti detti citati dal numero primo bis a numero cento quindici — che essi non possono aver diritto per qualunque verso all'eredità in discorso, mentre con detto rescritto s'intesero chiamare i parenti di sesto grado nel difetto di quello de' gradi precedenti a norma della legge di successione dell'allora Regno delle due Sicilie, e non già derogare la legge stessa.

7. Per sentir ad ogni modo dichiarare che essendo rimasta estinta la Commissione arbitrale e quindi estinto l'arbitramento medesimo, per non essersi pronunziato il lodo nei termini prescritti e prorogati dai reali rescritti e per quelli stabiliti dalla legge, così son rimasti parimenti cessati ed estinti gli effetti dell'indicato rescritto del 20 agosto 1857.

8. Per sentir dichiarare detto monsignor Enrico de Rossi e suo vicario canonico Pietro Pisanelli, che a norma della legge del 17 febbraio 1861 e per l'altro decreto della stessa data che ha richiamato in vigore la antica polizia del Regno, non ha ulteriormente dritto a rilevare il terzo di detta eredità per la disposta celebrazione delle messe piane, essendosi tutto devoluto in favore degl'istanti, quali eredi direttamente chiamati dalla legge.

9. Per sentir detto monsignor de Rossi e suo vicario signor Pietro Pisanelli, non che detto signor canonico Domenico Janniello, quali rappresentanti il Capitolo di Caserta, ordinare il rilascio in favore degl'istanti medesimi e degli altri fratelli e sorelle e discendenti di fratelli e sorelle premorte del defunto Raimondo Barbera, citati dal numero primo al numero 30 di questa citazione dell'intero territorio in Caserta nel luogo detto lo Uttaro, a norma tanto della legge del 17 febbraio 1861, quanto di quella del 2 agosto 1867, non che dell'articolo 831 Codice civile.

10. Per sentirsi condannare tutti detti convenuti dal n. 4*bis* al 115, e specialmente nel caso di resistenza, a tutti i danni ed interessi occasionati, ed anche con arresto personale per quel tempo che sarà per indicare il tribunale a norma dell'articolo 2094 n. 1 Codice civile, liquidabili per via di specifica, sia per spoglio tentato con dolo, sia per aver fatto espropriare con immenso danno detta eredità Barbera a dividersi.

11. Per sentirsi condannare, chi di ragione, alle spese tutte del giudizio e compenso dovuto all'avvocato in causa.

12. Per sentir munire la sentenza di clausola provvisionale eseguibile nonostante appello.

Con dichiarazione, che mercè il presente atto gli istanti non intendono nè punto, nè poco pregiudicare tutti i loro diritti, ragioni ed azioni sotto qualunque rapporto, se e come per legge, niente escluso ed eccettuato.

Ho loro infine dichiarato, che per gli istanti procederà il procuratore legale signor Gennaro Alimenti esercente presso il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, eletto ufficiosamente dalla Commissione del gratuito patrocinio presso il suddetto tribunale in data 22 marzo 1867 non soggetto a registro, ed ivi domiciliati.

Copia. — Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere in prima sezione. — Letti gli atti.

Poichè la citazione deve intimarsi a cento e più persone, domiciliate in diverse provincie;

Visto l'articolo 146 Codice procedura civile;

Deliberando in Camera di Consiglio, sul rapporto del giudice delegato, ed in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, autorizza i richiedenti Fortunato, Carmela ed altri Barbera ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 22 novembre 1867 a poter fare la citazione, di che è parola nella dimanda, per pubblici proclami.

Ordina però che il vescovo di Caserta, il vicario della diocesi di Caserta ed il rappresentante il capitolo di Caserta, siano citati nei modi ordinari, come lo siano egualmente tutti i convenuti, domiciliati in Napoli ed in Portici — Dispone inoltre che della citazione per proclami pubblici, se ne faccia menzione anche nel Giornale degli annunzii giudiziari della provincia di Messina e dell'altra di Reggio di Calabria.

Così deliberato in Santa Maria Capua Vetere dai signori consigliere Enrico Caselli, presidente, Radogna Raffaele e Mensiteri Ferdinando, giudici. Il dì 6 giugno 1871. — Il presidente E. Caselli — Il vicecancelliere aggiunto Agostino Janni — N. 704 registrato in Santa Maria li 13 giugno 1871 colla tassa di lire 1 20 a debito.

3394 *Il Ricevitore:* ANASTASIO.

(1) *N.* 228 *registrato a Caserta li* 18 *gennaio* 1854 — *grana* 20 *Girgenti.*

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 124319, per la somma di lire 252, sotto il nome di Cardini Leopoldo.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 22 agosto 1871. 3635

3683 **AVVISO.**

(1ª *pubblicazione*)

La Commissione liquidatrice della Cassa Nazionale di Sconto di Toscana, avendo portato a termine la affidatale liquidazione, convoca tutti i portatori di Buoni di liquidazione della Cassa di Sconto suddetta, sostituiti alle Azioni originarie ora annullate, in assemblea generale per il dì dodici settembre prossimo, a ore undici antimeridiane, nel locale delle Stanze dei pubblici pagamenti, all'oggetto:

1° Di ricevere dalla Commissione il rapporto delle sue finali operazioni, ed il rendiconto o bilancio della definitiva liquidazione,

2° Deliberare sull'approvazione del detto rendiconto e di tutto quanto l'operato della Commissione colle opportune liberazioni a favore della medesima.

3° Dichiarare cessata a tutti gli effetti, quelli compresi della liquidazione, la Società anonima denominata *Cassa Nazionale di Sconto di Toscana* e qualsiasi rappresentanza e mandato nella Commissione liquidatrice.

4° Deliberare sulla distribuzione agli azionisti dell'ultimo finale reparto, sul deposito e rispettivamente sulla distruzione dei libri e registri della Società; e sopra tutti gli altri provvedimenti necessari e relativi alla cessazione della Società e delle rispettive rappresentanze, che saranno proposti dai liquidatari.

Alla suddetta assemblea potranno intervenire tutti i portatori di Buoni di liquidazione rappresentanti non meno di dieci azioni, in ordine allo statuto della Cassa Nazionale di Sconto.

Per intervenire alla suddetta adunanza dovranno i portatori dei Buoni di liquidazione presentare i Buoni stessi all'ingresso della sala, ove riceveranno le schede che rappresenteranno il numero dei voti che loro possa appartenere.

I portatori dei Buoni potranno prima dell'assemblea stessa prendere visione del rendiconto della Commissione e dei libri di scritture inerenti alla liquidazione nel Banco del signor cav. Felice Modena, via Vittorio Emanuele, n. 34, ove si troveranno a tale oggetto depositati cinque giorni prima di quello destinato per l'assemblea generale dalle ore dieci antimeridiane alle ore due pomeridiane.

Livorno, 20 agosto 1871.

Il Presidente della Commissione
F. Sonnino.

AVVISO. 3477

(2ª *pubblicazione*)

Giuseppe Lotti fu Andrea, residente in Torino, nella qualità di amministratore dei minori suoi figli Lucia, Carlo, Domenico, Gemma e Beatrice, eredi questi della rispettiva moglie e madre Teresa Gabrieli fu Francesco, deceduta senza testamento in Torino il 28 agosto 1867, ha ottenuto dal tribunale civile di Torino decreto in data 24 luglio corrente anno, con cui approvata nell'interesse di detti minori la convenzione 24 maggio precedente si è fra le altre cose autorizzata l'Amministrazione del Debito pubblico dello Stato a tramutare in capo ed in nome della nobil donna signora Giuseppina Lunè di Corteinaglia del vivente conte Savino, vedova del cav. Angelo Castagna, residente in Torino, tanto in proprio che qual legittima amministratrice del minore di lei figlio Savino Castagna, entrambi quai eredi beneficiati del rispettivo marito e padre ora nominato, il certificato nominativo del Debito pubblico dello Stato della rendita di lire 35, avente il n. 86280, annotato però d'usufrutto a favore della Serafina Gabrieli fu Francesco, vedova Brigada, residente in Alessandria.

Torino, 10 agosto 1871.

Benedetti, proc. capo.

Direzione d'Artiglieria
DEL POLVERIFICIO DI SCAFATI

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 10 agosto 8871, cioè:

Nitrato di soda chilogr. 200,000 a L. 0 50, importa L. 100,000,

(il tempo utile per la consegna del quale da farsi nei magazzini della suddetta Direzione è di giorni 180) è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 7 29 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 9 settembre 1871, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intende fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 ant. alle 2 pom.

Dato a Scafati addì 25 agosto 1871.

Per la Direzione
3661 Il Segretario: CAPUTO FERDINANDO.

INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA

AVVISO.

A termini dell'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che la provvista dei foraggi, di cui nell'avviso d'asta del 16 agosto corrente, qui sottodescritta, è stata all'incanto d'oggi deliberata come appresso:

Lotti	LOCALITÀ comprese in cadun lotto	Ammontare della cauzione	Prezzo del fieno per cadun miriagram.	Prezzo dell'avena per cadun quintale	Prezzo per caduna razione
		Lire	Lire	Lire	Lire
Pavia	Circond. di Pavia	20000	1 10	22 65	1 3395
Voghera	Circondar. di Voghera e Bobbio	20000	1 10	22 »	1 32

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li *fatali*, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 31 del corrente mese di agosto, spirato qual termine, non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

Alessandria, 26 agosto 1871.

Per detta Intendenza militare
3690 *Il Sottocommissario di Guerra:* NANI.